

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

per la gestione, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di risorse del POR FESR 2014–2020 e del PR FESR 2021–2027 della Regione Emilia–Romagna e di altre risorse regionali, per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa nella Regione Emilia–Romagna

CUP: E34D25002510009 CIG: [●]

TRA

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“**CDP**”), in persona del dott. [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], in qualità di [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 22 giugno 2022, e in forza dei poteri lui conferiti con delega di cui alla Comunicazione di Servizio n. [●], domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

E

Regione Emilia–Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro 52, 40127, Codice Fiscale 80062590379 (la “**Regione**” e, unitamente a CDP, le “**Parti**”), in persona del dott. [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera della Giunta Regionale n. 1359 del 1° luglio 2024, come integrata dalla delibera di Giunta Regionale n. [·] del [·] 2025, domiciliato per la carica presso la sede della Regione;

PREMESSO CHE:

- (A) in data [●], l'Italia ha presentato alla Commissione Europea il programma regionale “Programma Regionale Emilia–Romagna FESR 2021–2027” (“**PR FESR 2021–2027**”) nell'ambito della programmazione che definisce la strategia e gli interventi di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel quadro della Politica di coesione nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” per la Regione ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, come successivamente modificato e integrato, recante le *“disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno*

finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ("Regolamento CPR") e del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che definisce, tra l'altro, gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per quanto riguarda l'obiettivo *"Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"*;

- (B) il PR FESR 2021–2027 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022)5379 del 22 luglio 2022 e successivamente modificato con Decisione della Commissione Europea C (2024)7208 del 14 ottobre 2024;
- (C) il PR FESR 2021–2027 si articola in cinque priorità, tra cui le seguenti quattro priorità: i) ricerca, innovazione e competitività (con dotazione di circa 468 milioni di euro), (ii) sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza (con dotazione di 303 milioni di euro), (iii) mobilità sostenibile e qualità dell'aria (con dotazione di 40 milioni di euro), (iv) attrattività, coesione e sviluppo territoriale (con dotazione di 120 milioni di euro) (le *"Priorità"*). Ogni Priorità prevede obiettivi specifici articolati in diverse azioni finalizzate al perseguimento di target specifici;
- (D) in particolare, il PR FESR 2021–2027 contempla, nell'attuazione degli obiettivi specifici, l'utilizzo di strumenti finanziari, in combinazione con sovvenzioni, con particolare riferimento agli interventi finalizzati a sostenere alcuni investimenti delle piccole e medie imprese attraverso *"un fondo di garanzia/controgaranzia/riassicurazione regionale che potrà attivarsi anche sotto forma di sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le PMI, elevandone le percentuali di garanzia diretta e/o di controgaranzia/riassicurazione"* (cfr. *Obiettivo specifico: RSO 1.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR); RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione; RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi; RSO2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR); RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti*
- (E) la Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19, è autorizzata, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, *"ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia"*
- (F) altresì, la Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge regionale 18 luglio 2014 n.14, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11, al fine di favorire il

ricorso al credito delle imprese, sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come di volta in volta modificato e/o integrato (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese istituito con legge 23 dicembre 96, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) all'articolo 2, comma 100, lettera a). Con tale modifica, è stato ampliato l'ambito soggettivo dei confidi che possono accedere, *inter alia*, all'eventuale garanzia di CDP, sulle iniziative attivate dalla Regione (i “**Confidi**”);

- (G) conformemente ai risultati della valutazione ex-ante eseguita ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento CPR dall'autorità di gestione e presentata al comitato di sorveglianza del PR FESR 2021–2027 in data 29 settembre 2022 (la “**Valutazione ex-ante**”), la Regione ha previsto l'utilizzo di strumenti finanziari, in combinazione con sovvenzioni, con particolare riferimento agli interventi finalizzati a sostenere le imprese nel perseguimento degli obiettivi specifici del PR FESR 2021–2027;
- (H) anche in considerazione del successo riscontrato sulle precedenti iniziative, avendo CDP già concluso, nel marzo del 2018 e nell'aprile 2019, due accordi di cooperazione interamministrativa in virtù dei quali ha ottenuto l'affidamento della gestione di risorse regionali, anche a valere su fondi del POR FESR 2014–2020 della Regione Emilia–Romagna (“**POR FESR 2014–2020**”) di cui parte delle risorse risulta, allo stato, nella disponibilità di CDP, la Regione ha manifestato il proprio interesse ad avviare una nuova collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione, per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle micro, piccole e medie imprese – così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 (“**PMI**”) – che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi e l'impiego di Risorse ER (come di seguito definite);
- (I) conformemente alla delibera di Giunta Regionale n. 1359 del 1° luglio 2024, come integrata dalla delibera di Giunta Regionale n. [•] del [•] 2025 avente ad oggetto, tra l'altro, la destinazione delle Risorse ER, la conferma della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 59, comma 3, lett. c) del Regolamento CPR e la compatibilità con il regime sugli aiuti di Stato, ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ulteriori risorse, , in data [●] 2025, le Parti hanno sottoscritto un accordo di cooperazione (l’“**Accordo di Cooperazione**”), con la finalità di procedere all'affidamento diretto a CDP (l’“**Affidamento**”) della gestione di un fondo denominato “Fondo EuReCa 2021–2027” (acronimo per Europa, Regione e Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2021–2027) (il “**Fondo EuReCa 2021–2027**”) e finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio di accedere al credito attraverso un sistema di garanzie, secondo le modalità operative disciplinate dal medesimo

Accordo di Cooperazione, dal presente Accordo di Finanziamento nonché dagli eventuali Accordi di Finanziamento Integrativi (come definiti ai sensi dell'Accordo di Cooperazione) e da ciascun Accordo Quadro di Garanzia (come di seguito definiti). Tale Fondo EuReCa 2021–2027 è costituito a valere su (i) risorse regionali (le **“Risorse Regionali”**) (ii) su risorse residuali del POR FESR 2014–2020 per un importo iniziale pari a Euro 8.950.000,00 (ottomilioni novecentocinquantamila/00) di cui: (a) circa Euro 1.800.000,00 (unmilione ottocentomila/00) già versati a CDP e non utilizzati sulle precedenti iniziative Fondo Eu.Re.Ca e Fondo Eu.Re.Ca Turismo e b) circa Euro 7.150.000,00 (settemilioni centocinquantamila/00) di risorse impegnate dalla Regione sui precedenti capitoli di bilancio per il Fondo Eu.Re.Ca e il Fondo Eu.Re.Ca Turismo a valere sul POR FESR 2014–2020 e non versate a CDP (le **“Risorse Iniziali 2014–2020”**) (iii) su ulteriori risorse del Fondo Eu.Re.Ca e del Fondo Eu.Re.Ca Turismo a valere sul POR FESR 2014–2020 già versate a CDP e che potrebbero tornare nuovamente disponibili (le **“Ulteriori Risorse 2014–2020”** e, congiuntamente alle Risorse Iniziali 2014–2020, le **“Risorse Residuali 2014–2020”**) nonché (iv) risorse del PR FESR 2021–2027 (le **“Risorse 2021–2027”** e congiuntamente alle Risorse Regionali e alle Risorse Residuali 2014–2020, le **“Risorse ER”**);

- (J) le Risorse ER saranno utilizzate da CDP, secondo le indicazioni della Regione secondo quanto previsto ai sensi dell'Accordo di Cooperazione, dal presente Accordo di Finanziamento nonché dagli eventuali Accordi di Finanziamento Integrativi (come definiti ai sensi dell'Accordo di Cooperazione), per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia (la **“Piattaforma EuReCa 2021–2027”**). Tale Piattaforma EuReCa 2021–2027 sarà a supporto delle PMI con sede legale e/o operativa nella Regione beneficiarie di sovvenzioni e/o contributi pubblici concessi dalla Regione ai sensi di autonome procedure e separati bandi e/o avvisi (le **“PMI Beneficiarie”**) nell'ambito delle e in conformità alle Priorità del PR FESR 2021–2027 (la **“Misura ER”**);
- (K) le Risorse ER sono quantificate dalla Regione, in fase di prima assegnazione, in Euro [8.950.000,00 (ottomilioni novecentocinquantamila/00)] a valere sulle Risorse Iniziali 2014–2020 (le **“Risorse ER Iniziali”**) e saranno impiegate come segue:
 - (i) Euro 2.600.000,00 (duemilioni seicentomila/00) (le **“Risorse ER Prima Iniziativa”**), da destinare, in tutto o in parte, alle PMI Beneficiarie, nell'ambito delle azioni specifiche come meglio dettagliato all'art. 3 della Delibera di Giunta Regionale del [...], in riferimento alle Priorità 1 e 2 del PR FESR 2021–2027 (la **“Prima Iniziativa”**); e
 - (ii) fino ad Euro 6.350.000,00 (seimilioni trecentocinquantamila/00) (le **“Altre Risorse ER Iniziali”**), oltre all'eventuale quota residua delle Risorse ER Prima Iniziativa non impiegata nella Prima Iniziativa, da destinare ad Altre Iniziative (come di seguito definite) nell'ambito delle Priorità del PR FESR 2021–2027 a valere sulle restanti Risorse ER Iniziali che saranno successivamente eventualmente individuate e

comunicate a CDP in conformità a quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione e dal presente Accordo.

(L) l'Affidamento è altresì avvenuto considerando che:

- (i) il Regolamento CPR – analogamente a quanto già previsto all'articolo 38, comma 4, lett. b), n. iii), del Regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, come successivamente modificato e integrato, per il periodo di programmazione 2014–2020 – prevede all'articolo 59, comma 3, lett. c) alcune fattispecie in cui *“[l']autorità di gestione può procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto per l'attuazione di uno strumento finanziario”* ovvero nei casi di affidamento diretto:

“c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni [ivi riportate]”¹;

- (ii) l'articolo 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”) (la “**Legge di Stabilità 2016**”), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (“**FEIS**”), secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 *final*) della Commissione, del 22 luglio 2015². In ragione di tale qualifica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, CDP:

¹ Si tratta di: “i) non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l'esercizio di un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi; i) operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi;

iii) svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;

iv) operano senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività”;

v) garantiscono che l'aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;

vi) sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile.

² La nozione di Istituto Nazionale di Promozione è stata altresì successivamente ripresa dal Regolamento (UE) 2021/523 del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE)

- (a) è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014–2020 (“**Fondi SIE**”), e dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - (b) può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
 - (c) può esercitare anche attraverso le società da essa controllate i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, in forza di un mandato della Commissione europea, ovvero su richiesta delle autorità di gestione. Tali compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE possono essere condotti anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee;
- (iii) il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, per gli interventi pubblici previsti *inter alia* dai fondi strutturali per il periodo 2021–2027 di cui al Regolamento CPR prevede che “*le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente della società Cassa depositi e prestiti S.p.a e di società da essa direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie*” (cfr. art. 10 commi 7–quinquies e 7–novies);

2015/1017 (art. 2 n. 20). CDP, conformemente all'art. 15 del Regolamento (UE) 2021/523, ha concluso positivamente il processo di accreditamento necessario per garantire la conformità dei propri sistemi, regole e procedure alla normativa europea nell'ambito del piano InvestEU. In qualità di entità “pillar assessed”, CDP può gestire i programmi europei la cui implementazione viene delegata dalla Commissione ai partner esecutivi.

- (M) l'operatività della Piattaforma EuReCa 2021–2027 in relazione alla Prima Iniziativa, descritta nella Scheda tecnica riportata *sub* Allegato M (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa 2021–2027 [– Prima Iniziativa, CUP: [●] CIG [·]*), prevede che:
- (i) CDP selezioni con procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie i Confidi (i **“Confidi Ammessi”**) che rilasceranno garanzie a favore delle PMI Beneficiarie (come di seguito definite) con riferimento ai Finanziamenti Garantiti (come di seguito definiti);
 - (ii) le garanzie rilasciate da ciascun Confido Ammesso che garantiscano almeno il 50% dell'importo e non oltre il 80% del relativo Finanziamento Garantito, costituiscano portafogli dedicati alla Prima Iniziativa e a ciascuna delle Altre Iniziative che potranno essere attivate, (ciascuna la **“Garanzia Confidi”** e, collettivamente, il **“Portafoglio di Garanzie”**) che saranno oggetto di controgaranzia nel limite di una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi e, di conseguenza, del Portafoglio di Garanzie, rilasciata da CDP a favore dei singoli Confidi Ammessi, nei limiti del Cap Prime Perdite (come di seguito definito) e nell'interesse delle PMI Beneficiarie della relativa Garanzia Confidi anche a valere sulle Risorse ER Iniziali (la **“Controgaranzia CDP”**), ai termini e alle condizioni di ciascun accordo quadro di garanzia nella forma riportata *sub* Allegato M(ii) (*Modello di Accordo Quadro di Garanzia*), da sottoscrivere tra CDP e i Confidi Ammessi con riferimento alla Prima Iniziativa e a ciascun'Altra Iniziativa (ciascuno di detti accordi, l'**“Accordo Quadro di Garanzia”**), nonché ai separati e relativi accordi bilaterali di garanzia da sottoscrivere tra CDP e ciascun Confido Ammesso con riferimento alle Garanzie Confidi relative alla Prima Iniziativa e a ciascun'Altra Iniziativa, recanti la specifica disciplina della messa a disposizione da parte di CDP a beneficio di ciascun Confido Ammesso, secondo i termini ivi previsti e in conformità all'Accordo di Cooperazione e all'Accordo Quadro di Garanzia, della relativa Controgaranzia CDP (ciascuno, l'**“Accordo Bilaterale di Garanzia”**);
- (N) la Controgaranzia CDP sarà rilasciata nell'interesse ultimo delle PMI nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, quest'ultimo sostituito dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *“de minimis”* ovvero dalla normativa in materia tempo per tempo applicabile (il **“Regolamento De Minimis”**) oppure, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, modificato dal Regolamento 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, dal Regolamento 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, dal Regolamento 2021/1237/UE del 23 luglio 2021, e infine dal Regolamento 1315/2023/UE che ne ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 2026, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

ovvero dalla normativa in materia tempo per tempo applicabile ("**Regolamento di Esenzione**");

- (O) il Consiglio di Amministrazione di CDP ha debitamente autorizzato la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento (come di seguito definito) con delibera del 22 giugno 2022, in quanto l'operazione è riconducibile nell'ambito di tre distinti plessi normativi e statutari ossia, (i) all'operatività di CDP svolta mediante l'intermediazione di operatori bancari e finanziari per finalità di sostegno all'economia (cfr. art. 3, co. 4-bis, d.l. 5/2009 e art. 3, primo comma, (A2), iv., dello statuto vigente di CDP), (ii) alla c.d. Gestione Separata 2 (di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto ministeriale 12 marzo 2009 e articolo 3, primo comma, (A2), i., dello statuto vigente di CDP), e (iii) alla c.d. Gestione Separata 3 (di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto ministeriale 12 marzo 2009 e articolo 3, primo comma, (A2), ii., dello statuto vigente di CDP);

CONSIDERATO CHE:

- I. ai sensi dell'articolo 3 (*Modalità di assegnazione a CDP delle Risorse ER*) dell'Accordo di Cooperazione, la Regione e CDP hanno stabilito che il versamento a CDP delle Risorse ER Iniziali sia disciplinato ai sensi del presente accordo di finanziamento (l' "**Accordo di Finanziamento**") anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 92 del Regolamento CPR;
- II. in conformità a quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione, sottoscrivendo il presente Accordo di Finanziamento relativo alle Risorse ER Iniziali, le Parti intendono disciplinare, tra l'altro:
- (i) gli obblighi di CDP di:
- (a) porre in essere le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e la selezione dei Confidi Ammessi;
- (b) all'esito delle procedure di cui al punto (a) che precede, trasmettere prontamente alla Regione un elenco dei Confidi Ammessi, unitamente alla documentazione da questi ultimi fornita ai fini della relativa selezione e, in particolare, delle attestazioni concernenti la sussistenza e il rispetto (A) dei requisiti soggettivi e oggettivi individuati dalla Documentazione della Procedura (come di seguito definita) (i "**Requisiti Confidi Ammessi**"), nonché (B) successivamente all'avvio di ciascun Periodo di *Ramp-Up* (come di seguito definito) di ciascun Portafoglio di Garanzie relativo alla Prima Iniziativa e alle Altre Iniziative, dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'Accordo Quadro

di Garanzia per l'ammissione del relativo Portafoglio di Garanzie al beneficio della Controgaranzia CDP (i "**Requisiti Garanzie Confidi**"); e

- (c) procedere alla rendicontazione a beneficio della Regione delle attività poste in essere ai fini dell'operatività della Piattaforma EuReCa 2021–2027, nei termini puntualmente descritti al successivo Articolo 10 (*Monitoraggio e reportistica*);
- (ii) le modalità e le tempistiche di versamento delle Risorse ER Iniziali da parte della Regione a CDP; e
- (iii) l'utilizzo da parte di CDP delle Risorse ER Iniziali alla stessa CDP assegnate in gestione diretta, a titolo di parziale controgaranzia degli obblighi di pagamento da assumersi da parte di CDP ai sensi di tutte le Controgaranzie CDP, in caso di escussione delle stesse;

III. ai sensi dell'Accordo di Cooperazione:

- (i) la Controgaranzia CDP opererà soltanto con riferimento a uno o più Portafogli di Garanzie in ogni caso non eccedenti, complessivamente in relazione alle Risorse ER Iniziali, l'importo di Euro 159.821.428,57 (centocinquantanovemilioni ottocentoventunomila quattrocentoventotto /57) (l'**"Importo Massimo del Portafoglio di Garanzie Risorse ER Iniziali"**), interamente riservato alle Garanzie Confidi;
- (ii) ciascuna Controgaranzia CDP sarà emessa per una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi e nei limiti del Cap Prime Perdite (come di seguito definito); e
- (iii) in sede di prima applicazione, senza pregiudizio per il Cap Prime Perdite (come di seguito definito), l'impegno finanziario complessivo massimo direttamente assumibile da CDP mediante le Controgaranzie CDP non potrà, in ogni caso, essere superiore, in relazione al complessivo Portafoglio di Garanzie, a Euro 3.835.714,29 (tremilioni ottocentotrentacinquemila settecentoquattordici/29) (l'**"Impegno Finanziario Complessivo CDP Risorse ER Iniziali"**);

IV. la partecipazione della Regione alla Piattaforma EuReCa 2021–2027 rappresenta un intervento di sostegno pubblico alle imprese anche ai fini del D.Lgs. n. 123/1998;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (Definizioni, Interpretazione, Premesse e Allegati)

- 1.1. Nel presente Accordo di Finanziamento i termini e le espressioni con iniziale in maiuscolo hanno il significato loro attribuito nelle Premesse o negli Articoli del presente Accordo di Finanziamento.
- 1.2. Nel presente Accordo di Finanziamento:
- (a) qualsiasi riferimento a un “Allegato”, a un “Articolo” o a una “Premessa” dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un allegato, a un articolo o a una premessa del presente Accordo di Finanziamento;
 - (b) i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa;
 - (c) i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolare la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
 - (d) qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.
- 1.3. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Finanziamento.
- 1.4. Nel presente Accordo di Finanziamento, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato qui di seguito riportato:
- “**Accordo di Finanziamento**” ha il significato di cui alla Premessa (O).
- “**Accordo di Cooperazione**” ha il significato di cui alla Premessa (I).
- “**Accordo Bilaterale di Garanzia**” ha il significato di cui alla Premessa (L).
- “**Accordo Quadro di Garanzia**” ha il significato di cui alla Premessa (L).
- “**Affidamento**” ha il significato di cui alla Premessa (I).
- “**Altre Iniziative**” indica ciascuna iniziativa ulteriore rispetto alla Prima Iniziativa, che potrà essere attivata a valere sulle Altre Risorse ER Iniziali e/o sull'eventuale quota residua delle Risorse ER Prima Iniziativa non impiegata nella Prima Iniziativa, nell'ambito delle Priorità del PR FESR 2021–2027 secondo quanto previsto ai sensi dell'Accordo di Cooperazione e del presente Accordo di Finanziamento.
- “**Altre Risorse ER Iniziali**” ha il significato di cui alla Premessa (K).
- “**Cap Prime Perdite**” indica fino al 10% della Quota di Copertura della Controgaranzia CDP – da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi incluse in ciascuno dei relativi Portafogli di Garanzie costituiti individualmente da tutti i Confidi Ammessi a valere sulla Prima Iniziativa e su ciascuna delle Altre Iniziative, tempo per tempo – sino a concorrenza di un complessivo importo massimo pari a Euro 12.785.714,29 (dodicimilioni settecentottantacinquemila settecentoquattordici/29).
- “**CDP**” ha il significato di cui in epigrafe.
- “**Codice Etico**”: indica il codice etico adottato da CDP e disponibile sul sito www.cdp.it.
- “**Comunicazione di Attivazione**” ha il significato di cui all'Articolo 3.3 (a).

“Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione” indica ciascuna richiesta di ammissione di una o più Garanzia Confidi al beneficio della Controgaranzia CDP.

“Confidi Ammessi” ha il significato di cui alla Premessa (L).

“Conto Dedicato” indica ciascun conto corrente che sarà aperto a nome di CDP per conto della Regione, in virtù del mandato conferito con il presente Accordo di Finanziamento a CDP dalla Regione ex articolo 1705 c.c., ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 9, del Regolamento CPR, per la Prima Iniziativa e per ciascun’Altra Iniziativa su cui la Regione verserà e/o autorizzerà CDP a trasferire risorse dai conti relativi alle precedenti iniziative Fondo Eu.Re.Ca e Fondo Eu.Re.Ca Turismo, rispettivamente le Risorse ER Prima Iniziativa e le Altre Risorse ER Iniziali ai sensi del presente Accordo di Finanziamento e dell’Accordo di Cooperazione.

“Conto di Gestione” ha il significato di cui all’Articolo 14.

“Controgaranzia CDP” ha il significato di cui alla Premessa (L).

“Data di Scadenza Finale”: indica il 31 dicembre del decimo anno successivo alla scadenza dell’ultimo Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione applicabile alla Prima Iniziativa ovvero il diverso termine stabilito in relazione a ciascun’Altra Iniziativa, come di volta in volta indicato nella relativa Comunicazione di Attivazione.

“Data Finale di Inclusione” indica la data che cade alla data di scadenza del secondo Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione applicabile, rispettivamente, alla Prima Iniziativa e a ciascun’Altra Iniziativa successivo al termine del relativo Periodo di *Ramp-Up*.

“Documentazione della Procedura” ha il significato di cui all’Articolo 4.1.

“DURC” indica il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’articolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266.

“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)” indica, conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, *Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*) della Commissione Europea, il valore attualizzato dell’agevolazione concessa a un’impresa, al lordo della tassazione, rapportato all’intero ammontare attualizzato dell’investimento sostenuto, con attualizzazione dei flussi.

“FEIS” ha il significato di cui alla Premessa (K).

“Filiera delle Imprese” ha il significato di cui all’Articolo 14.1.

“Finanziamenti Garantiti” indica i finanziamenti concessi alle PMI Beneficiarie dai Finanziatori Garantiti e garantiti dalle Garanzie Confidi, aventi i requisiti dettagliati all’articolo 5.1(b).

“Finanziatori Garantiti” indica i soggetti che erogano i Finanziamenti Garantiti a favore delle PMI Beneficiarie.

“Fondi SIE” ha il significato di cui alla Premessa (K).

“Fondo EuReCa 2021–2027” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“Garanzia Confidi” ha il significato di cui alla Premessa (L).

“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Bologna e Roma; e (ii) in cui il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

“Impegno Finanziario Complessivo CDP Risorse ER Iniziali” ha il significato di cui alla Premessa (Q).

“Importo Massimo del Portafoglio di Garanzie Risorse ER Iniziali” ha il significato di cui alla Premessa (Q).

“Legge di Stabilità 2016” ha il significato di cui alla Premessa (K).

“Misura ER” ha il significato di cui alla Premessa (J).

“Modello 231”: indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 di CDP pubblicato sul sito internet della medesima CDP (www.cdp.it).

“Parti” ha il significato di cui in epigrafe.

“Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione” indica le seguenti finestre temporali:

- (i) dal 1° gennaio al 25 gennaio di ciascun anno per le Garanzie Confidi emesse e perfezionate entro il 31 dicembre precedente;
- (ii) dal 1° aprile al 25 aprile di ciascun anno per le Garanzie Confidi emesse e perfezionate entro il 31 marzo precedente;
- (iii) dal 1° luglio al 25 luglio di ciascun anno per le Garanzie Confidi emesse e perfezionate entro il 30 giugno precedente;
- (iv) dal 1° settembre al 25 settembre di ciascun anno per le Garanzie Confidi emesse e perfezionate entro il 31 agosto precedente; e
- (v) dal 1° novembre al 25 novembre di ciascun anno per le Garanzie Confidi emesse e perfezionate entro il 30 ottobre precedente.

“Periodo di Ramp-Up” indica il periodo della durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale di Garanzia, ovvero il diverso periodo indicato nella Comunicazione di Attivazione.

“Piano di Comunicazione” indica la Strategia di comunicazione per il PR FESR 2021–2027, approvata dalla Regione in conformità al Regolamento CPR. La strategia è inserita nel Programma, approvato con Decisione C(2022)5379 del 22 luglio 2022 e modificato con Decisione C(2024)7208 del 14 ottobre 2024.

“Piattaforma EuReCa 2021–2027” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“PMI” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“PMI Beneficiarie” ha il significato di cui alla Premessa (J).

“POR FESR 2014–2020” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“PR FESR 2021–2027” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“Prima Iniziativa” ha il significato di cui alla Premessa (K).

“Priorità” ha il significato di cui alla Premessa (C).

“Policy di Gruppo Anti-corrruzione di CDP” indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP (www.cdp.it) relativa a principi e misure adottati da CDP medesima e dalle società soggette a direzione e coordinamento della stessa ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

“Portafoglio di Garanzie” ha il significato di cui alla Premessa (L).

“Quota di Copertura della Controgaranzia CDP” indica una quota percentuale corrispondente all’80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi emessa nell’ambito della Prima Iniziativa e di ciascun’Altra Iniziativa e, di conseguenza, del valore nominale complessivo di ciascun Portafoglio di Garanzie di tempo in tempo in essere costituito in relazione alla Prima Iniziativa e a ciascun’Altra Iniziativa e comunque non superiore con riferimento alla totalità dei Portafogli di Garanzia costituiti nell’ambito della Prima Iniziativa e delle Altre Iniziative all’importo massimo di Euro 127.857.142,86-- (centoventisettemilioni ottocotocinquantesettecentoquarantadue/86)].

“Regione” ha il significato di cui in epigrafe.

“Regolamento CPR” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“Regolamento De Minimis” ha il significato di cui alla Premessa (M).

“Regolamento di Esenzione” ha il significato di cui alla Premessa (M).

“Remunerazione CDP” indica la remunerazione per le attività svolte da CDP per la gestione delle Risorse ER, come disciplinata e definita all’articolo 7 (*Remunerazione per la gestione dello strumento finanziario*) dell’Accordo di Cooperazione e all’Articolo 19 (*Rendicontazione e pagamenti da parte della Regione*) del presente Accordo.

“Requisiti” indica, congiuntamente, i Requisiti Confidi Ammessi e i Requisiti Garanzie Confidi.

“Requisiti Confidi Ammessi” ha il significato di cui alla Premessa (P).

“Requisiti Garanzie Confidi” ha il significato di cui alla Premessa (P).

“Risorse ER” ha il significato di cui alla Premessa (I)

“Risorse ER Iniziali” ha il significato di cui alla Premessa (K).

“Risorse ER Iniziali Residue” ha il significato di cui all’Articolo 21.3.

“Risorse ER Prima Iniziativa” ha il significato di cui alla Premessa (K).

“Risorse Iniziali 2014–2020” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“Risorse Regionali” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“Risorse Residuali 2014–2020” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“Risorse 2021–2027” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“SIGECO” indica il Sistema di gestione e controllo del PR FESR 2021–2027 approvato con determina dirigenziale n. 14493 del 30 giugno 2023, come di volta in volta modificato e aggiornato nel corso della programmazione.

“Ulteriori Risorse 2014–2020” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“Valutazione ex-ante” ha il significato di cui alla Premessa (G).

Le Parti convengono che qualsiasi termine o data che dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo dovrà intendersi posticipato al Giorno Lavorativo immediatamente successivo ovvero, laddove tale scadenza posticipata cada nel mese di calendario successivo, al Giorno Lavorativo immediatamente precedente il termine originario.

Articolo 2 (Oggetto e finalità dell'Accordo di Finanziamento)

Il presente Accordo di Finanziamento disciplina l’Affidamento a CDP delle Risorse ER Iniziali a valere sul Fondo EuReCa 2021–2027.

Articolo 3 (Impegni delle Parti – Remunerazione di CDP da parte della Regione)

3.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, CDP si obbliga nei confronti della Regione ad eseguire tutte le prestazioni di seguito indicate, in ogni caso da intendersi dovute nei limiti dell’Importo Massimo del Portafoglio di Garanzie Risorse ER Iniziali e dell’Impegno Finanziario Complessivo CDP Risorse ER Iniziali. In particolare, CDP si obbliga a:

- (a) perseguire la strategia di investimento [e il piano aziendale] descritti nell’Allegato M (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa 2021–2027 [– Prima Iniziativa, CUP: [●] CIG [·]]*) [con riferimento alla Prima Iniziativa e perseguire la strategia di investimento [e il piano aziendale] descritti in ciascuna Comunicazione di Attivazione con riferimento alle Altre Iniziative] mediante l’esecuzione delle attività di cui ai punti successivi;
- (b) predisporre gli atti necessari per avviare la procedura di selezione dei Confidi Ammessi;
- (c) sottoscrivere con i Confidi Ammessi l’Accordo Quadro di Garanzia relativo alla Prima Iniziativa e ciascun Accordo Quadro di Garanzia relativo a ciascun’Altra Iniziativa che potrà essere attivata e, singolarmente con ciascuno degli stessi, ciascun relativo Accordo Bilaterale di Garanzia nei termini di cui al relativo Accordo Quadro di Garanzia;
- (d) rilasciare la Controgaranzia CDP relativa a ciascun Portafoglio Garanzie a favore dei Confidi Ammessi;
- (e) acquisire dai Confidi Ammessi e trasferire alla Regione tutta la documentazione di rendicontazione tecnico-amministrativa utile ai fini della verifica dell’avvenuto rilascio della Garanzia Confidi a favore delle PMI Beneficiarie, nonché dei costi sostenuti;

- (i) dai Confidi Ammessi ai fini dell'operatività della Piattaforma EuReCa 2021–2027; e
 - (ii) da parte delle PMI Beneficiarie delle Garanzie Confidi;
- (f) gestire le Risorse ER Iniziali mediante la prestazione di controgaranzie nonché l'esecuzione di operazioni di incasso e pagamento, conformi alle e nei limiti delle previsioni:
 - (i) dell'Accordo di Cooperazione;
 - (ii) del presente Accordo di Finanziamento;
 - (iii) di ciascuna Comunicazione di Attivazione; e
 - (iv) delle disposizioni regionali, nazionali e europee applicabili, in particolare secondo quanto previsto nel SIGECO;
- (g) procedere alla rendicontazione a beneficio della Regione delle attività poste in essere ai fini dell'operatività della Piattaforma EuReCa 2021–2027, con particolare riguardo:
 - (i) allo *status* di ciascun Portafoglio di Garanzie;
 - (ii) alle Risorse ER Iniziali impegnate per le Controgaranzie CDP;
 - (iii) qualora l'ESL risultasse superiore allo 0,00%, in termini di valore percentuale, oppure superiore allo 0 (zero), in termini di valore assoluto, alle condizioni economiche applicate per il rilascio di ciascuna Garanzia Confidi, dando conferma che i Confidi abbiano comunicato espressamente alle relative PMI Beneficiarie il trasferimento del beneficio (in termini di minore commissione di garanzia richiesta a ciascuna PMI Beneficiaria e/o maggiore volume della garanzia concessa e/o minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste) in virtù della gratuità della componente pubblica e dell'intervento di CDP consistente nella concessione della relativa Controgaranzia CDP;
- (h) in caso di escussione di alcuna delle Controgaranzie CDP, a fornire alla Regione:
 - (i) evidenza dell'intervenuta escussione della relativa Controgaranzia CDP;
 - (ii) indicazione dell'ammontare complessivo delle prime perdite comunicato dal relativo Confidi Ammesso;
 - (iii) indicazione dell'importo delle Risorse ER Iniziali da utilizzarsi al fine di adempiere alle obbligazioni di pagamento di cui alla relativa Controgaranzia CDP; e

- (iv) indicazione dell'importo delle Risorse ER Iniziali residue e disponibili, al netto delle somme di cui al punto (iii) che precede;
 - (i) affidare a ciascun Confidi Ammesso, con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero delle somme versate dalla Regione a CDP e da CDP a favore del Confidi Ammesso a seguito di escussione, rispettivamente, della garanzia di cui all'Articolo 6 (*Controgaranzia Risorse ER Iniziali*) che segue e della Controgaranzia CDP, e conseguente surroga di CDP e della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nei diritti che il Confidi Ammesso abbia nei confronti delle relative PMI Beneficiarie;
 - (j) corrispondere alla Regione gli interessi e i rendimenti maturati sulle Risorse ER Iniziali a essa trasferite conformemente a quanto previsto dal successivo Articolo 12.2;
 - (k) adottare adeguate misure informative e pubblicitarie al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità in conformità a quanto disciplinato dagli articoli 47, 49 e 50 e dall'allegato IX del Regolamento CPR, in conformità a quanto previsto dal Piano di Comunicazione;
 - (l) partecipare a incontri pubblici, in collaborazione con la Regione, per la divulgazione dell'avvio della Piattaforma EuReCa 2021–2027 e dei relativi risultati conseguiti.
- 3.2.** Entro 90 Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del termine ultimo di durata dell'Accordo di Cooperazione, CDP si impegna a effettuare la restituzione delle eventuali Risorse ER Iniziali non utilizzate, mediante versamento sul c/c bancario che sarà separatamente indicato dalla Regione (*exit policy*).
- 3.3.** La Regione si impegna:
- (a) ove così deliberato dalla stessa, a comunicare a CDP inviando una specifica comunicazione redatta conformemente al modello riportato sub Allegato [3.3(a)] (*Modello di Comunicazione di Attivazione*) (i) l'attivazione di una o più Altre Iniziative da sostenere mediante utilizzo di Altre Risorse ER Iniziali (ii) l'ammontare delle Altre Risorse ER Iniziali da destinare a tali Altre Iniziative; (iii) i requisiti dei Finanziamenti Garantiti ammissibili, (iv) una scheda tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa 2021–2027 insieme alla descrizione del funzionamento della/e Altra/e Iniziativa/e e redatta sulla base dell'Allegato M (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa 2021–2027 [– Prima Iniziativa, CUP: [●]; CIG[·]]*); e (v) eventuali ulteriori precisazioni in relazione a tali Altre Iniziative ("la **Comunicazione di Attivazione**");
 - (b) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 (*Modalità di assegnazione a CDP delle Risorse ER*) dell'Accordo di Cooperazione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 92 del Regolamento CPR, a (i) autorizzare CDP a trasferire sul relativo

Conto Dedicato le Risorse Residuali 2014–2020 già nella disponibilità della stessa e/o (ii) trasferire sul relativo Conto Dedicato le Risorse ER non ancora nella disponibilità di CDP e (iii) autorizzare CDP a trasferire eventuali Risorse ER Prima Iniziativa accreditate sul relativo Conto Dedicato e non utilizzate per tale Iniziativa, a ciascun Conto Dedicato aperto da CDP relativamente ad un’Altra Iniziativa.

(A) In particolare, con riferimento alla Prima Iniziativa:

- (i) una prima tranche delle Risorse ER Prima Iniziativa, per un importo pari a Euro 780.000,00 (settecentoottantamila/00) corrispondente al 30% dell'importo complessivo delle stesse, sarà trasferita da CDP dai conti dedicati relativi alle precedenti collaborazioni Fondo Eu.Re.Ca e Fondo Eu.Re.Ca Turismo al relativo Conto Dedicato alla Prima Iniziativa e/o sarà versata dalla Regione mediante accredito sul relativo Conto Dedicato entro 30 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo;
- (ii) una seconda tranche delle Risorse ER Prima Iniziativa pari a Euro 1.820.000,00 (unmilione ottocentoventimila/00) corrispondente al 70% delle stesse, sarà trasferita da CDP dai conti dedicati relativi alle precedenti collaborazioni del Fondo Eu.Re.Ca e Fondo Eu.Re.Ca Turismo al relativo Conto Dedicato alla Prima Iniziativa e/o sarà versata dalla Regione mediante accredito sul relativo Conto Dedicato alla Prima Iniziativa entro 30 Giorni Lavorativi dalla data in cui la tranche di cui al punto (i) è stata impiegata per almeno il 60%;

Al fine di costituire entrambe le tranches, la Regione, con il presente Accordo, autorizza CDP ad utilizzare la quota di Risorse ER Iniziali già nella sua disponibilità mediante trasferimento, dai conti dedicati relativi alle precedenti iniziative Fondo Eu.Re.Ca e Fondo Eu.Re.Ca Turismo al relativo Conto Dedicato, in conformità a quanto previsto all’articolo 3 dell’Accordo di Cooperazione;

(B) con riferimento a ciascun’Altra Iniziativa la Regione trasferirà a CDP mediante accredito sul relativo Conto Dedicato indicato da CDP:

- (i) una prima tranche delle relative Altre Risorse ER Iniziali attribuite dalla Regione come indicato nella relativa Comunicazione di Attivazione, per un importo corrispondente al 30% delle stesse, entro 30 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione da parte di CDP della relativa Comunicazione di Attivazione;
- (ii) una seconda tranche corrispondente al 40% delle stesse, entro 30 Giorni Lavorativi dall’attestazione da parte di CDP del raggiungimento del 60% dell’importo complessivo della prima tranche;

- (iii) il residuo importo corrispondente al 30% delle relative Altre Risorse ER Iniziali, mediante accredito sul relativo Conto Dedicato indicato da CDP, entro 30 Giorni Lavorativi dall'attestazione da parte di CDP del raggiungimento del 60% dell'importo complessivo delle due tranches che precedono.

Con riferimento a ciascuna Altra Iniziativa, ove la Regione nella relativa Comunicazione di Attivazione preveda l'utilizzo di Ulteriori Risorse 2014–2020 e le stesse siano già nella disponibilità di CDP, al fine di costituire le tranches di cui ai punti che precedono, la Regione, con il presente Accordo, autorizza CDP a trasferire tali risorse dai conti dedicati relativi alle precedenti iniziative Fondo Eu.Re.Ca e Fondo Eu.Re.Ca Turismo al relativo Conto Dedicato, in conformità a quanto previsto all'articolo 3 dell'Accordo di Cooperazione;

- (c) ad autorizzare CDP a prelevare dal relativo Conto Dedicato la quota relativa alla Remunerazione CDP nei termini e alle condizioni di cui all'Articolo 7 (*Remunerazione per la gestione dello strumento finanziario*) dell'Accordo di Cooperazione e al successivo Articolo 19 (*Rendicontazione e pagamenti da parte della Regione*), restando inteso che:
 - (i) la Remunerazione CDP si riferisce a prestazioni eseguite a regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, nonché inclusiva di tutti gli obblighi e oneri derivanti a CDP dall'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché delle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità; e
 - (ii) la Remunerazione CDP è stata concordemente determinata dalle Parti, fermo restando che è da intendersi fissa e invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità;
- (d) a far sì che l'ammontare complessivo dei Finanziamenti Garantiti non ecceda per oltre 15,625 volte, in nessun caso, l'effettivo importo complessivo, in termini assoluti, di ciascun Cap Prime Perdite applicabile alla Prima Iniziativa e a ciascun'Altra Iniziativa;
- (e) a mettere a disposizione di CDP apposito modello per l'identificazione e il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo, con espressa facoltà di CDP di mettere tale modello a propria volta a disposizione dei singoli Confidi Ammessi per le finalità di cui al relativo Accordo Bilaterale di Garanzia;
- (f) ad adempiere agli obblighi esistenti a proprio carico ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- (g) a comunicare tempestivamente a CDP i casi di revoca della sovvenzione e/o contributo pubblico relativo alla Misura ER concessa dalla Regione, al fine di consentire l'attivazione delle azioni di recupero dell'ESL derivante dalla Garanzia Confidi, a cura del relativo Confidi Ammesso;
- (h) a comunicare tempestivamente a CDP, eventuali modifiche attinenti il SIGECO, anche in relazione alle attività di monitoraggio e reportistica di cui al successivo Articolo 10;
- (i) a espletare, tempestivamente, gli adempimenti necessari per la corretta applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e in particolare relativi alla registrazione della misura di aiuto e del relativo bando/procedura attuativa nel registro nazionale degli aiuti di Stato, anche al fine di abilitare i Confidi Ammessi ad adempiere ai propri obblighi di registrazione dell'aiuto individuale, sul medesimo registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al paragrafo 8.1, romanino (vi) dell'Accordo Quadro di Garanzia; e
- (j) a fornire a CDP un pronto riscontro in relazione agli eventuali chiarimenti e/o indicazioni richiesti da CDP, anche su segnalazione dei Confidi Ammessi, in relazione, tra l'altro, all'ammissibilità delle Garanzie Confidi.

Articolo 4 (Requisiti e modalità di selezione dei Confidi)

- 4.1. CDP si obbliga a porre in essere con modalità conformi alla normativa applicabile, le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione dei Confidi Ammessi. A tale riguardo, fermo restando che l'espletamento delle predette procedure sarà di esclusiva competenza di CDP, le Parti concordano sin d'ora che tali procedure saranno espletate conformemente a quanto previsto nella relativa documentazione allegata al presente Accordo di Finanziamento (la "**Documentazione della Procedura**") *sub* Allegato [4.1] (*Documentazione della Procedura*).
- 4.2. Resta in ogni caso sin d'ora inteso che (i) i Confidi Ammessi assumeranno espressamente l'obbligo di comunicare a CDP, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro di Garanzia nei confronti del relativo Confidi Ammesso e del relativo Accordo Bilaterale di Garanzia, ogni variazione rispetto ai Requisiti, come da loro dichiarati e accertati da CDP nell'ambito della procedura relativa alla loro selezione ovvero ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Quadro di Garanzia, rimanendo inteso che CDP accerterà la sussistenza dei Requisiti Confidi Ammessi nei termini di cui all'Accordo Quadro di Garanzia, e (ii) CDP si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro di Garanzia e del relativo Accordo Bilaterale di Garanzia, la permanenza in capo ai relativi Confidi Ammessi di tutti i Requisiti, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi

ostativi all'ammissione al, e/o al mantenimento del, beneficio della Controgaranzia CDP con riferimento alle relative Garanzie Confidi.

4.3. Fatto salvo quanto previsto dall'Accordo Quadro di Garanzia, resta altresì inteso che, in caso di perdita da parte di un Confidi Ammesso di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 4.2. che precede:

- (i) il relativo Confidi Ammesso avrà a disposizione un termine di [60] Giorni Lavorativi a far data dalla comunicazione di cui all'Articolo 4.2 (i) che precede, o dalla data in cui CDP abbia comunicato al relativo Confidi Ammesso la perdita di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi (il "*Cure Period*"), per riacquistare i predetti Requisiti Confidi Ammessi in maniera soddisfacente per CDP e darne comunicazione a CDP;
- (ii) durante il *Cure Period* applicabile al relativo Confidi Ammesso non potrà in ogni caso essere richiesta da tale Confidi Ammesso la concessione di alcuna Controgaranzia CDP;
- (iii) laddove il riacquisto del Requisito Confidi Ammesso perduto non avvenga entro il *Cure Period*, il relativo Accordo Bilaterale di Garanzia si intenderà risolto di diritto, ferma l'efficacia e la validità delle Controgaranzie CDP già concesse alla data di inizio del *Cure Period* conformemente ai termini di cui all'articolo 3.10.2 dell'Accordo Quadro di Garanzia.

Articolo 5 (Requisiti delle PMI Beneficiarie e dei Finanziamenti Garantiti)

5.1. Le Parti concordano che ciascun Confidi Ammesso si obblighi a rilasciare apposita dichiarazione – alla quale sarà subordinata la messa a disposizione della Controgaranzia CDP, conformemente ai termini di cui all'Accordo Quadro di Garanzia – ai sensi della quale il relativo Confidi Ammesso attesti:

- (a) che ciascuna PMI Beneficiaria:
 - (i) sia beneficiaria di sovvenzioni e/o contributi concessi dalla Regione nell'ambito della Misura ER;
 - (ii) soddisfi le condizioni previste dal Regolamento De Minimis, oppure dal Regolamento di Esenzione;
 - (iii) sia regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, e abbia sede legale e/o operativa, ai fini dell'investimento oggetto della relativa Misura ER, nella Regione;

- (iv) non sia un'impresa che versi nella situazione di cui all'art. 4, paragrafo 6, lett. a), del Regolamento De Minimis oppure non sia un'impresa qualificabile come "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del Regolamento di Esenzione, non trovandosi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. del R.D. n. 267/1942, come di tempo in tempo modificato e integrato), e ogni altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942 o delle relative o corrispondenti previsioni del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*) come di tempo in tempo modificati e integrati, e da altre leggi speciali, né avendo in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, né ricorrendo le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- (v) sia in regola con gli applicabili obblighi contributivi (DURC), come da conferma da rendersi da parte della Regione su richiesta dello stesso Confidi Ammesso;
- (vi) abbia restituito eventuali agevolazioni, sovvenzioni e/o contributi concessi ed erogati (direttamente o indirettamente) dalla Regione nell'ambito della Misura ER in relazione alle quali è stato adottato un provvedimento di revoca e di recupero, come da conferma da rendersi da parte della Regione su richiesta dello stesso Confidi Ammesso;
- (vii) non abbia ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (*"Impegno Deggendorf"*);
- (viii) non sia rappresentata da soggetti destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, come da conferma da rendersi da parte della Regione su richiesta dello stesso Confidi Ammesso. Resta inteso che tale requisito verrà verificato, nell'ambito della Misura ER, attraverso l'acquisizione da parte della Regione della comunicazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii., come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno N.11001/119/20(9) del 19 gennaio 2018;
- (ix) appartenga a uno dei codici Ateco della Strategia di specializzazione intelligente della Regione (S3), esclusi (a) i settori che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento De Minimis o del Regolamento di Esenzione, oppure (b) che saranno esclusi ai sensi della Misura ER. Per la verifica di tale

requisito si farà riferimento ai codici Ateco 2007(aggiornamento 2022) e ai nuovi codici Ateco 2025, primari o secondari indicati nella visura camerale;

- (x) sia stata informata, da parte del Confidi Ammesso, che l'operazione è resa possibile in ragione dell'utilizzo di Risorse ER e di CDP per il tramite della Piattaforma EuReCa 2021–2027 e dei relativi adempimenti da porre in essere ai sensi dell'articolo 50 e dell'allegato IX al Regolamento CPR. In particolare, ciascuna PMI Beneficiaria dovrà adottare le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico le operazioni sostenute nel quadro della Piattaforma EuReCa 2021–2027 e, segnatamente: (a) tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura della PMI Beneficiaria dovranno riconoscere il sostegno finanziario all'operazione riportando l'emblema della Regione, unitamente a ogni ulteriore indicazione di dettaglio fornita dalla Regione stessa, e un riferimento al Fondo EuReCa 2021–2027 che sostiene l'operazione. L'assistenza alle PMI Beneficarie sul rispetto dei loro obblighi di informazione e comunicazione è fornita dalla Regione attraverso lo sportello imprese, contattabile all'indirizzo email [\[infoporfesr@regione.emilia-romagna.it\]](mailto:infoporfesr@regione.emilia-romagna.it), oppure tramite contatto telefonico al numero [848 800 258] (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario), dal [lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00]; (b) durante l'attuazione di un'operazione, la PMI Beneficiaria dovrà informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi fornendo sul proprio sito internet una breve descrizione dell'operazione ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto;
 - (xi) sia classificabile come “micro, piccola impresa o media impresa” secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento di Esenzione;
 - (xii) sia stata sottoposta dal Confidi Ammesso, ovvero dai Finanziatori Garantiti, a procedura di adeguata verifica (KYC) anche in conformità al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e tale verifica si sia conclusa con esito positivo;
- (b) che ciascuno dei Finanziamenti Garantiti:
- (i) sia stato concesso in relazione a programmi e/o progetti eleggibili nell'ambito della relativa Priorità sia per la Prima Iniziativa che per le Altre Iniziative a seconda del caso in favore di PMI Beneficarie;
 - (ii) sia stato concesso per il medesimo progetto di investimento ammesso al contributo dalla Regione nell'ambito della Misura ER nei relativi bandi attuativi correlati alle diverse azioni e ai relativi diversi obiettivi specifici connessi alle relative Priorità della Prima Iniziativa o delle Altre Iniziative a seconda del caso;

- (iii) sia stato concesso ai sensi del Regolamento De Minimis, oppure del Regolamento di Esenzione, in coerenza con le spese ammesse a contributo dalla Regione nei bandi attuativi correlati alle singole azioni e ai relativi diversi obiettivi specifici connessi alle relative Priorità della Prima Iniziativa o delle Altre Iniziative a seconda del caso;
- (iv) sia di importo compreso tra 60.000,00 (sessanta mila/00) e [1.400.000,00 (un milione quattrocentomila/00) Euro]; con riferimento alla Prima Iniziativa o di importo compreso nei valori indicati nella Comunicazione di Attivazione con riferimento a ciascun'Altra Iniziativa; e
- (v) sia di durata compresa fra 60 e 120 mesi, di cui massimo 24 mesi di preammortamento con riferimento alla Prima Iniziativa o della diversa durata indicata nella Comunicazione di Attivazione con riferimento a ciascun'Altra Iniziativa, con scadenza entro la Data di Scadenza Finale;
- (c) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti ciascun Portafoglio di Garanzie non sia stata rilasciata nel contesto di operazioni di consolidamento delle passività aziendali della relativa PMI Beneficiaria ovvero di finanziamento di processi di ristrutturazione aziendale; e
- (d) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti ciascun Portafoglio di Garanzie sia stata rilasciata per interventi compatibili con la Misura ER e, comunque, in conformità con il Regolamento De Minimis o il Regolamento di Esenzione.

5.2. Fermo restando quanto precede, resta inteso che, ove sia necessario procedere da parte dei Confidi Ammessi a verifiche ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente Articolo 5.1 con riferimento a requisiti previsti nell'ambito della relativa Misura ER, i Confidi Ammessi potranno avvalersi degli esiti delle relative verifiche già effettuate dalla Regione nel contesto della predetta Misura ER, come da conferma da rendersi da parte della Regione stessa a ciascun riguardo su richiesta del relativo Confidi Ammesso.

Articolo 6 (Controgaranzia Risorse ER Iniziali)

6.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, la Regione costituisce a favore di CDP una garanzia autonoma, diretta, incondizionata, irrevocabile, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa o rinunciata, comprese quelle fondate sui rapporti tra CDP e ciascun Confidi Ammesso in relazione alla Controgaranzia CDP, a valere sulle Risorse ER Iniziali, a garanzia della copertura delle perdite sofferte da CDP a seguito della escussione della Controgaranzia CDP.

- 6.2. Le Parti convengono che, in caso di escussione, in tutto o in parte, di una Controgaranzia CDP da parte del relativo Confidi Ammesso e fermo restando l'invio della comunicazione di cui all'Articolo 6.3 che segue, CDP avrà il diritto di utilizzare in qualsiasi momento le Risorse ER Iniziali depositate sul relativo Conto Dedicato, mediante l'addebito dello stesso per un importo di volta in volta pari al 70% della Quota di Copertura della Controgaranzia CDP oggetto di escussione.
- 6.3. Ai fini dell'escussione di cui al precedente Articolo 6.2 e del conseguente utilizzo delle Risorse ER Iniziali mediante addebito del relativo Conto Dedicato per il tramite della relativa banca depositaria, CDP dovrà di volta in volta fornire alla Regione, a mezzo apposita comunicazione da redigersi conformemente al modello riportato *sub* Allegato [6.3] (*Modello di Comunicazione di Escussione*):
- (a) evidenza dell'intervenuta escussione della Garanzia Confidi e, di conseguenza, della corrispondente Controgaranzia CDP;
 - (b) indicazione dell'ammontare della Controgaranzia CDP oggetto di escussione;
 - (c) indicazione dell'importo di Risorse ER Iniziali da utilizzarsi ai fini della copertura delle perdite sofferte da CDP a seguito dell'escussione della Controgaranzia CDP; e
 - (d) indicazione dell'importo di Risorse ER Iniziali residue e disponibili, al netto delle somme di cui al paragrafo (c) che precede.

Articolo 7 (Concessione della Controgaranzia CDP – Mandato)

- 7.1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 (*Operatività e limiti della Controgaranzia CDP*) dell'Accordo di Cooperazione, con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, CDP si obbliga, in virtù del mandato conferito con il presente Accordo di Finanziamento a CDP dalla Regione ai sensi dell'articolo 1705 c.c., a concedere ai Confidi Ammessi la Controgaranzia CDP.

La Controgaranzia CDP sarà rilasciata da CDP in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2029 in relazione a Garanzie Confidi:

- (a) concesse dai Confidi Ammessi entro il relativo Periodo di *Ramp-Up*; e
 - (b) oggetto di Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione trasmesse dai Confidi Ammessi entro i relativi Periodi di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e nei termini e nel rispetto di quanto previsto e disciplinato nel modello di Accordo Quadro di Garanzia allegato all'Accordo di Cooperazione, entro e non oltre la Data Finale di Inclusione.
- 7.2. Fermo restando quanto precede, la Regione affida a CDP, con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Confidi Ammesso – e da quest'ultimo eventualmente sub-mandabile al relativo Finanziatore Garantito – l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero relative

ai crediti dalla stessa Regione vantati nei confronti delle PMI Beneficiarie a seguito di escussione della Garanzia Confidi e, per effetto di ciò, della Controgaranzia CDP e della controgaranzia prestata da parte della Regione ai sensi dell'Articolo 6 (*Controgaranzia Risorse ER Iniziali*) che precede e della conseguente surroga del Confidi Ammesso, di CDP e della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nei diritti che il Finanziatore Garantito abbia nei confronti delle relative PMI Beneficiarie.

- 7.3.** Ai fini di cui all'Articolo 7.2 che precede, la Regione riconosce sin d'ora che CDP e/o il Confidi Ammesso, in caso di esercizio della facoltà di sub-delega di cui sopra, potranno:
- (i) esercitare ogni azione o esperire ogni rimedio previsto ai sensi della legge italiana; e
 - (ii) delegare lo svolgimento delle attività di recupero ai Finanziatori Garantiti.
- 7.4.** CDP si impegna a retrocedere alla Regione, entro 30 giorni solari dall'intervenuta ricezione dei relativi importi da parte dei Confidi Ammessi, le somme corrisposte alla stessa CDP dai Confidi Ammessi all'esito dei recuperi da questi ultimi conseguiti – a seguito dell'intervenuta escussione delle relative Garanzia Confidi e della corrispondente Controgaranzia CDP – ovvero una quota percentuale pari al 100% dell'Equivalente Sovvenzione Lordo oggetto di recupero da parte dei Confidi Ammessi a seguito di revoca dell'agevolazione. La comunicazione dei suddetti recuperi avverrà in conformità al modello riportato *sub* Allegato [7.4] (*Modello di Comunicazione dei Recuperi*) al presente Accordo di Finanziamento.

Articolo 8 (Aiuti di Stato)

- 8.1.** La Controgaranzia CDP sarà rilasciata a favore dei Confidi Ammessi e nell'interesse delle PMI Beneficiarie, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuto di Stato per la Piattaforma EuReCa 2021–2027, quindi, a seconda del caso, il Regolamento De Minimis o il Regolamento di Esenzione secondo quanto verificato rispettivamente dalla Regione e/o dai Confidi Ammessi per quanto di competenza.
- 8.2.** Il calcolo dell'ESL e la verifica del rispetto delle previsioni del regime di aiuto previsto è delegato ai Confidi Ammessi.
- 8.3.** Ferma restando la responsabilità degli uffici competenti della Regione, ai sensi del Regolamento CPR, per la verifica del rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato per ciascuna delle PMI Beneficiarie, CDP assicurerà che nell'Accordo Quadro di Garanzia siano declinati gli impegni da parte dei Confidi Ammessi a rispettare le norme in materia di aiuti di Stato conformemente all'Articolo 8.1 che precede e siano definiti gli opportuni strumenti di controllo e verifica in coerenza con il SIGECO.

Articolo 9 (Modalità di comunicazione e pubblicità)

Il Fondo EuReCa 2021–2027 verrà promosso in tutto il territorio regionale, in raccordo con la strategia di comunicazione del PR FESR 2021–2027 ai sensi del Regolamento CPR. In particolare, l'attività potrà prevedere l'utilizzo dei media e degli strumenti di comunicazione e informazione più innovativi e adeguati a rendere conoscibile la Piattaforma EuReCa 2021–2027. Nelle attività di comunicazione verrà utilizzata la denominazione del Fondo EuReCa 2021–2027 e l'eventuale relativo logo, che potrà essere messo a disposizione da parte della Regione, unitamente ai loghi della stessa Regione e di CDP, previa condivisione tra le parti.

Articolo 10 (Monitoraggio e reportistica)

- 10.1.** Fermi restando gli obblighi di rendicontazione, controllo, monitoraggio e reportistica assunti dai Confidi Ammessi nei confronti della Regione a seguito del rilascio nei loro confronti della Controgaranzia CDP, CDP si obbliga a trasmettere alla Regione, entro 15 giorni solari dal ricevimento delle relative Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione da parte dei Confidi Ammessi, *report* informativi contenenti i dati necessari al monitoraggio da parte della Regione dell'impiego delle Risorse ER Iniziali, sulla base del modello riportato *sub* Allegato [10.1] (*Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione*) come di volta in volta aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione.
- 10.2.** In particolare, sulla base e per il tramite dei *report* informativi di cui al precedente Articolo 10.1, CDP si impegna a svolgere le attività di monitoraggio e rendicontazione consistenti in:
- (i) raccolta e comunicazione alla Regione di tutti i dati richiesti dalla normativa e dalle linee guida comunitarie, nazionali e regionali applicabili, ai fini del monitoraggio (finanziario, [fisico] e procedurale) di ciascun rapporto costituito con i Confidi Ammessi, garantendo l'archiviazione elettronica e la disponibilità della relativa documentazione;
 - (ii) predisposizione e comunicazione alla Regione della rendicontazione delle spese ai sensi degli articoli 42 e 68 del Regolamento CPR, ai fini della certificazione delle spese stesse agli organismi comunitari e nazionali competenti;
 - (iii) trasmissione alla Regione dei dati riguardanti gli strumenti finanziari sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione, secondo la periodicità ivi indicata in conformità all'articolo 42 e 43 del Regolamento CPR.
- 10.3.** Fermo restando che le verifiche relative alle spese ammissibili con riferimento alla Misura ER saranno effettuate dalla Regione, le attività di controllo da parte di CDP comprenderanno, in particolare, conformemente a quanto previsto dall'articolo 72 del Regolamento CPR e al SIGECO:

- (i) verifiche amministrative rispetto a ciascuna Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e ciascuna Garanzia Confidi, da espletare comunque prima di ogni rendicontazione di spesa e da realizzare garantendo la piena autonomia dei soggetti incaricati del controllo rispetto ai responsabili del rilascio della Controgaranzia CDP a favore dei Confidi Ammessi;
- (ii) gli eventuali controlli a campione, che saranno richiesti dalla Regione sulle dichiarazioni dei Confidi Ammessi per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5 (*Requisiti delle PMI Beneficiarie e dei Finanziamenti Garantiti*) che precede, in relazione alle operazioni oggetto di Controgaranzia CDP, restando inteso che CDP, in ogni caso, non verificherà l'ammissibilità delle spese di investimento ammesse al beneficio della Misura ER in quanto oggetto di autonoma verifica da parte della Regione;
- (iii) i controlli ispettivi sui Confidi Ammessi, da effettuarsi con frequenza annuale durante il relativo Periodo di *Ramp-Up*, allo scopo di verificare che la Controgaranzia CDP sia stata utilizzata dai Confidi Ammessi nel rispetto della normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai Confidi Ammessi. Su richiesta della Regione, nel corso delle verifiche ispettive, CDP potrà svolgere verifiche sulla documentazione relativa alle PMI Beneficiarie su un campione di Garanzie Confidi pari almeno al 5% dell'ammontare del Portafoglio di Garanzie;
- (iv) l'informazione tempestiva alla Regione in caso di irregolarità riscontrate da CDP e/o dal relativo Confido Ammesso e l'attuazione dei conseguenti adempimenti di esclusione e/o recupero, in quanto applicabili secondo quanto previsto nel SIGECO;
- (v) la comunicazione alla Regione, in allegato a ciascuna rendicontazione annuale, di un riepilogo dei controlli effettuati e dei relativi esiti, nonché degli eventuali adempimenti messi in atto dal relativo Confido Ammesso per il recupero dell'Equivalente Sovvenzione Lordo insito nella Controgaranzia CDP, ove applicabile e degli esiti di tali adempimenti;
- (vi) la comunicazione, al Confido Ammesso interessato, dell'accertamento di irregolarità verificato dalla Regione e comunicato dalla Regione a CDP, nonché degli adempimenti da mettere in atto da parte di tale Confido Ammesso per il recupero dell'Equivalente Sovvenzione Lordo insito nella Controgaranzia CDP, ove applicabile, da comunicarsi secondo le modalità stabilite nell'Accordo Quadro di Garanzia; e
- (vii) la comunicazione alla Regione degli importi recuperati ai sensi dei precedenti punti (v) e (vi).

10.4. I documenti attuativi relativi all'attività di monitoraggio e controllo saranno conformi al manuale delle procedure di cui all'Allegato [10.4] (*Manuale delle Procedure*).

Articolo 11 (*Audit* e documentazione da conservare)

11.1. CDP si impegna, conformemente a quanto previsto dalle lettere e) ed l) dell'allegato X al Regolamento CPR, a:

- (i) sottoporsi a ogni controllo, ispezione o *audit* previsto dal Regolamento CPR e relative modifiche e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina europea, nazionale e regionale tempo per tempo applicabile, tenuto conto di quanto previsto dal SIGECO;
- (ii) assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o *audit*, l'accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione delle Risorse ER nonché fornire ogni documento necessario alla pista di controllo in conformità con l'allegato XIII del Regolamento CPR;
- (iii) fornire, in tali occasioni, estratti e copie di tali dati e documenti a tutti gli organismi competenti e in particolare alla Regione, alla Commissione Europea, all'Ufficio Europeo per la Lotta antifrode e alle Corti dei Conti europea e italiana per garantire una pista di controllo chiara;
- (iv) attuare tutte le raccomandazioni degli organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o *audit*, secondo le indicazioni che la Regione dovesse fornire.

11.2. CDP dovrà conservare tutti i documenti giustificativi necessari per documentare la gestione delle Risorse ER e ha l'obbligo di provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione di tali risorse siano disponibili e conservati nel rispetto, in particolare, dell'articolo 82 del Regolamento CPR.

11.3. I requisiti minimi per la documentazione da conservare e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno in conformità a quanto previsto dal manuale delle procedure di cui all'Allegato [10.4] (*Manuale delle Procedure*).

Articolo 12 (Gestione di tesoreria)

12.1. Le Risorse ER Iniziali messe a disposizione dalla Regione su ciascun relativo Conto Dedicato in conformità con quanto previsto dall'Articolo 3.3 del presente Accordo di Finanziamento, costituiranno patrimonio separato rispetto a quello di CDP e, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 12.6 che segue, saranno gestite da quest'ultima tramite contabilità separata; a tal fine, la Regione:

- (i) autorizza espressamente CDP ad effettuare qualsiasi operazione su ciascun relativo Conto Dedicato, incluse operazioni di addebito e accredito, in conformità alle previsioni del presente Accordo di Finanziamento, per tutta la durata dello stesso; e
- (ii) si impegna a fare tutto quanto necessario o opportuno per consentire a CDP la piena gestione delle Risorse ER e del Conto Dedicato.

- 12.2. Laddove il relativo Conto Dedicato fosse fruttifero di interessi, CDP si impegna a trasferire alla Regione tali interessi, al lordo della ritenuta fiscale, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.
- 12.3. CDP si impegna, su richiesta della Regione, ad inviare copia dell'estratto conto relativo a ciascun Conto Dedicato.
- 12.4. Anche ai fini degli Articoli 12.1 e 12.2 che precedono, nonché, più in generale, ai fini e per gli effetti di cui al presente Accordo di Finanziamento, le Parti s'impegnano reciprocamente a collaborare per porre in essere tempestivamente ogni adempimento e compiere ogni formalità necessari alla corretta apertura e successiva operatività di ciascun Conto Dedicato, quali conti gestito da CDP per conto della Regione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 9, del Regolamento CPR.
- 12.5. CDP si impegna a comunicare alla Regione il codice IBAN del Conto Dedicato relativo alla Prima Iniziativa entro 10 Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e il codice IBAN di ciascun altro Conto Dedicato relativo a ciascun'Altra Iniziativa entro 20 Giorni Lavorativi dalla relativa apertura a seguito della ricezione della relativa Comunicazione di Attivazione.
- 12.6. Per quanto occorrer possa, le Parti si danno espressamente atto che le PMI Beneficiarie delle relative Risorse Regionali non potranno in alcun modo agire sul patrimonio di CDP.

Articolo 13 (Liquidazione del Fondo EuReCa 2021–2027 – Exit policy)

- 13.1. Al termine ultimo di durata dell'Accordo di Cooperazione le risorse del Fondo EuReCa 2021–2027 che siano imputabili al sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, saranno restituite da CDP alla Regione in conformità con quanto previsto all'Articolo 3.2.
- 13.2. In seguito al disimpegno delle risorse del Fondo EuReCa 2021–2027 di cui al precedente Articolo 13.1, le stesse potranno essere utilizzate, conformemente alle finalità del PR FESR 2021–2027, in altri strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento CPR.

Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari e gestione conti)

- 14.1. Fermo l'obbligo della Regione di corrispondere a CDP la Remunerazione CDP nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 7 (*Remunerazione per la gestione dello strumento finanziario*) dell'Accordo di Cooperazione e al successivo Articolo 19 (*Rendicontazione e pagamenti da parte della Regione*), CDP si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*)

e dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (*“Misure urgenti in materia di sicurezza”*), convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Regione che nei rapporti con la filiera delle imprese, come definita dall’art. 3 della Legge 136/2010 (la **“Filiera delle Imprese”**). [Al fine di rispettare gli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall’art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3, dalla Delibera CIPESS (precedentemente denominato CIPE) 27 dicembre 2002 n. 143 come successivamente modificata e integrata dalla Delibera CIPESS 29 settembre 2004, n. 24 e dalla Delibera CIPESS n. 63 del 26 novembre 2020, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano ad indicare:

- (i) il CIG (codice identificativo di gara) per un ammontare pari alle Risorse ER Complessive, richiesti da CDP, nell’Accordo di Finanziamento, nella documentazione connessa all’Accordo di Finanziamento e più nello specifico in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a flussi finanziari generati dal presente Accordo di Finanziamento, ivi incluso ciascun Accordo Quadro di Garanzia e ciascun Accordo Bilaterale (come definito nell’Accordo Quadro di Garanzia) e nelle disposizioni di pagamento connesse a tali accordi;
- (ii) il Codice Unico di Progetto (CUP), richiesto dalla Regione, nell’Accordo di Cooperazione, nell’Accordo di Finanziamento, nella documentazione connessa all’Accordo di Finanziamento e più nello specifico in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a flussi finanziari generati dal presente Accordo di Finanziamento, ivi inclusi ciascun Accordo Quadro di Garanzia e ciascun Accordo Bilaterale e nelle disposizioni di pagamento connesse a tali accordi.

14.2. In particolare, CDP si obbliga:

- (i) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito dell’esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, in conformità alla movimentazione prevista alle tabelle di cui all’Allegato 14.5 sia attiva che passiva, uno o più conti correnti aperti a proprio nome e dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, diversi dai Conti Dedicati (ciascuno, un **“Conto di Gestione”**);
- (ii) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, verso o dai soggetti indicati nel suddetto Allegato 14.5, sui menzionati Conti di Gestione e/o sui Conti Dedicati;
- (iii) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- (iv) ad utilizzare i suddetti Conti di Gestione anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali,

nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010;

- (v) ad inserire o a procurare che sia inserito dai Confidi Ammessi, nell'ambito dei documenti amministrativi e contabili relativi a flussi finanziari generati dal presente Accordo di Finanziamento, ivi incluso ciascun Accordo Quadro di Garanzia e ciascun Accordo Bilaterale, e delle disposizioni di pagamento connesse a tali accordi, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo alla Piattaforma EuReCa 2021-2027 e il Codice Identificativo di Gara (CIG), come dettagliato nell'allegato [14.5] (*Struttura conti*);
- (vi) a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti ai Conti di Gestione e/o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi entro il termine di 30 giorni solari dal verificarsi della suddetta modifica;
- (vii) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

14.3. Fermo quanto precede, le Parti convengono che potranno in ogni caso essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria:

- (i) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010;
- (ii) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- (iii) le spese giornaliere relative all'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento di importo inferiore o uguale a Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) IVA esclusa, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti;
- (iv) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

14.4. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, CDP:

- (i) è obbligato a inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, come sopra descritti, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione nell'ambito della Filiera delle Imprese;
- (ii) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente Articolo e all'articolo 3 della Legge 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- (iii) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

14.5. Le Parti si impegnano reciprocamente a gestire le movimentazioni dei flussi di cui a ciascun relativo Conto Dedicato e a ciascun Conto di Gestione, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità di cui al presente Accordo di Finanziamento, in conformità a quanto previsto e riportato *sub* Allegato [14.5] (*Struttura conti*) al presente Accordo di Finanziamento.

Articolo 15 (Indipendenza)

CDP garantisce che l'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento avverrà nel rispetto del principio di indipendenza.

Articolo 16 (Divieto di cessione dell'Accordo di Finanziamento – Divieto di cessione dei crediti)

16.1. Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 16.2, il presente Accordo di Finanziamento dovrà essere eseguito in proprio da CDP ed è fatto divieto alla medesima di cederlo in tutto o in parte.

16.2. Per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo di Finanziamento, la Regione prende atto e accetta che è facoltà di CDP avvalersi di soggetti terzi, ai termini e alle condizioni che seguono e fermo restando che, in tal caso: (i) CDP rimarrà comunque solidalmente responsabile verso la Regione per l'operato dei terzi e per eventuali ritardi e/o inadempimenti e (ii) l'esecuzione delle prestazioni affidate a terzi non potrà formare oggetto di ulteriore affidamento da parte di questi ultimi.

- 16.3.** L'eventuale affidamento a terzi da parte di CDP sarà sottoposto alla condizione della preventiva comunicazione alla Regione, da parte della stessa CDP, delle attività del presente Accordo di Finanziamento oggetto di affidamento e del nominativo del soggetto terzo affidatario.
- 16.4.** È fatto assoluto divieto a CDP di cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento senza la specifica autorizzazione della Regione.

Articolo 17 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

CDP si obbliga:

- (a) a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impiegati nella esecuzione del presente Accordo di Finanziamento derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- (b) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nella esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo di Finanziamento alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Articolo 18 (Dichiarazioni e Garanzie)

Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce all'altra Parte:

- (a) di avere validamente approvato e deliberato la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento e l'esecuzione di quanto dallo stesso previsto, nonché di avere posto in essere tutte le attività e avere ottenuto tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni, ivi inclusi i relativi impegni di spesa, eventualmente necessari per (i) concludere ed eseguire il presente Accordo di Finanziamento e (ii) assicurare che le obbligazioni assunte con il presente Accordo di Finanziamento siano per essa legittime, valide e vincolanti; e
- (b) che la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili, contratti, atti, accordi o altri documenti per essa vincolanti (ivi compresi, per CDP, i relativi documenti costitutivi), ovvero eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, decreti, altri atti giudiziali o provvedimenti amministrativi per essa vincolanti.

Articolo 19 (Rendicontazione e pagamenti da parte della Regione)

- 19.1.** CDP addebiterà annualmente, a seguito di apposita autorizzazione da parte della Regione, la Remunerazione CDP, sul Conto Dedicato, IBAN n. [●], previa presentazione da parte di

CDP di apposita rendicontazione dei costi da essa effettivamente sostenuti per la gestione delle Risorse ER secondo quanto previsto dall'articolo 7 (*Remunerazione per la gestione dello strumento finanziario*) dell'Accordo di Cooperazione e previa verifica da parte della Regione della conformità al presente Accordo di Finanziamento delle prestazioni rese da CDP.

Senza pregiudizio per quanto precede, resta sin d'ora inteso tra le Parti che, ai fini del pagamento della Remunerazione CDP:

- (i) CDP s'impegna a fornire evidenza dei costi da essa effettivamente sostenuti per la gestione delle Risorse ER Iniziali, inclusi i costi relativi ai consulenti incaricati per supportare CDP nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo di Finanziamento;
- (ii) la Regione effettuerà di volta in volta apposita verifica di conformità delle prestazioni rese da CDP rispetto ai termini e alle condizioni di cui al presente Accordo di Finanziamento ed all'Accordo di Cooperazione; e
- (iii) le attività poste in essere da CDP ai sensi del presente Accordo di Finanziamento e in relazione all'operatività della Piattaforma EuReCa 2021-2027, oggetto della Remunerazione CDP, costituiscono, in base all'articolo 10, par. 1, del D.P.R. 633/1972, prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

19.2. Le fatture dovranno essere emesse conformemente alle modalità e ai contenuti previsti dalla normativa vigente e inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando ZA2OT0 come codice univoco dell'ufficio di fatturazione elettronica.

19.3. La Remunerazione CDP sarà calcolata e rendicontata con riferimento alla data del [31 dicembre] di ciascun anno e autorizzata dalla Regione a CDP entro 90 giorni solari dalla ricezione della relativa richiesta da parte di CDP, e in ogni caso non oltre il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, e subordinatamente alla verifica di conformità, utilizzando le somme già stanziare dalla Regione a valere sul Fondo EuReCa 2021-2027, restando in ogni caso inteso che:

- (i) gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'articolo 1283 c.c.;
- (ii) CDP si obbliga a comunicare tempestivamente alla Regione ogni variazione circa le modalità di accredito della Remunerazione CDP e in difetto di tale comunicazione non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati; e

- (iii) in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nel pagamento della Remunerazione CDP da parte della Regione, CDP potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni dovute ai sensi del presente Accordo di Finanziamento.

Articolo 20 (Durata dell'Accordo)

- 20.1.** Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Articolo 7.4 che precede e per eventuali modifiche del presente Accordo di Finanziamento che dovessero essere concordate tra le Parti, anche tenuto conto di eventuali modifiche al Regolamento CPR che dovessero intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, fermo restando in ogni caso che l'emissione della Controgaranzia CDP dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2029, il presente Accordo di Finanziamento entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà durata per l'intero periodo utile alla gestione della Piattaforma EuReCa 2021–2027 e comunque non oltre la relativa e ultima Data di Scadenza Finale applicabile, restando inteso che alla scadenza esso è da intendersi cessato senza disdetta da parte della Regione e che, in ogni caso, è escluso ogni tacito rinnovo.
- 20.2.** Sino alla sottoscrizione di ciascun Accordo Quadro di Garanzia, CDP svolgerà tutte le attività necessarie e opportune previste ai sensi dell'Accordo di Cooperazione, nonché del presente Accordo di Finanziamento, ai fini del perfezionamento di ciascun Accordo Quadro di Garanzia.
- 20.3.** Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Articolo 7.4 che precede, gli obblighi di cui al presente Accordo di Finanziamento cesseranno di avere effetti alla relativa e ultima Data di Scadenza Finale applicabile ovvero, se posteriore, al momento dell'integrale restituzione da parte di CDP alla Regione di tutti gli importi oggetto di recupero retrocessi da parte dei Confidi Ammessi, a fronte delle eventuali escussioni intervenute, e ancora dovuti alla Regione alla Data di Scadenza Finale, come comunicati dal relativo Confido Ammesso a CDP nei termini di cui al relativo Accordo Quadro di Garanzia, e da CDP alla Regione mediante un report conforme al modello riportato *sub* Allegato [7.4] (*Modello di Comunicazione dei Recuperi*) al presente Accordo di Finanziamento.
- 20.4.** Fermo quanto precede, in ogni caso a decorrere dalla Data Finale di Inclusione, CDP non sarà più tenuta a effettuare ulteriori concessioni a valere sulla Controgaranzia CDP, ferma restando l'applicazione del presente Accordo di Finanziamento alle Controgaranzie CDP ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Articolo 21 (Recesso)

- 21.1.** Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo di Finanziamento, nei casi di giusta causa, dandone all'altra preavviso di almeno 30 giorni solari, fermo restando che l'invio a cura di una delle Parti di una comunicazione di recesso ai sensi dell'articolo 10 (*Recesso*) dell'Accordo di Cooperazione dovrà essere considerata quale valido preavviso ai sensi del presente Accordo di Finanziamento.
- 21.2.** Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione, in caso di recesso dal presente Accordo di Finanziamento, resta in ogni caso inteso che:
- (a) tutti gli obblighi delle Parti assunti ai sensi del presente Accordo di Finanziamento rimarranno validi e vincolanti, ivi inclusi gli obblighi di pagamento della Remunerazione CDP in relazione alle Controgaranzie CDP in essere alla data di efficacia del recesso dal presente Accordo di Finanziamento e gli obblighi di rendicontazione di cui all'Articolo 10 (*Monitoraggio e reportistica*);
 - (b) l'assegnazione a CDP delle Risorse ER Iniziali resterà valida ed efficace tra le Parti, con pieno e immutato diritto di CDP di utilizzo delle predette Risorse ER Iniziali per le finalità di controgaranzia delle Controgaranzie CDP in essere alla data di efficacia del recesso dal presente Accordo di Finanziamento;
 - (c) la garanzia autonoma, diretta, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta prestata dalla Regione in favore di CDP ai sensi dell'Articolo 6.1 che precede resterà valida ed efficace tra le Parti per le finalità di controgaranzia delle Controgaranzie CDP in essere alla data di efficacia del recesso dal presente Accordo di Finanziamento; e
 - (d) l'eventuale recesso dal presente Accordo di Finanziamento non pregiudicherà, né limiterà in alcun modo l'operatività delle Controgaranzie CDP già in essere alla data di efficacia del recesso medesimo, che resteranno, pertanto, pienamente valide ed efficaci conformemente ai relativi originari termini e condizioni.
- 21.3.** Le Parti convengono che, decorsi [sei mesi] dalla Data Finale di Inclusione rispettivamente applicabile alla Prima Iniziativa e a ciascun'Altra Iniziativa, la Regione potrà richiedere a CDP il ritiro parziale o totale della quota di Risorse ER Iniziali concesse con riferimento, rispettivamente, alla Prima Iniziativa e a ciascun'Altra Iniziativa che, a tale data, (i) saranno giacenti sul relativo Conto Dedicato, e (ii) non saranno state impegnate ai fini di alcuna Controgaranzia CDP nell'ambito della Prima Iniziativa e di ciascun'Altra Iniziativa, al netto di ogni altro importo dovuto dalla Regione a CDP ai sensi del presente Accordo di Finanziamento (le "**Risorse ER Iniziali Residue**").
- 21.4.** In alternativa a quanto previsto dall'Articolo 21.3 che precede, la Regione potrà comunicare a CDP, mediante l'invio di una o più apposite Comunicazioni di Attivazione, l'intenzione di

allocare e utilizzare le Risorse ER Iniziali Residue per le Altre Iniziative. Queste ultime saranno disciplinate, *mutatis mutandis*, dai termini e dalle condizioni di cui al presente relativo Accordo di Finanziamento salvo diverso accordo tra le Parti.

Articolo 22 (Verifica di conformità)

La Regione potrà effettuare, a propria discrezione, verifiche di conformità delle prestazioni eseguite da CDP in esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, mediante proprio personale.

Articolo 23 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento)

23.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679, di seguito "GDPR"), ciascuna per quanto di competenza. Le Parti si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle eventuali attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Accordo e a tale fine si impegnano a: i) limitare il trattamento dei dati personali alla sola finalità sopramenzionata; ii) rendere accessibili i dati personali ai dipendenti ed ai collaboratori del titolare autorizzati e solo per quanto strettamente necessario; iii) conservare i dati personali nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e, comunque, fino a che non sia stata perseguita la finalità di trattamento; iv) porre in essere tutte le misure necessarie, così come previsto dal GDPR e da ogni altra normativa di volta in volta applicabile.

23.2. Le Parti dichiarano altresì che i dati personali forniti sono esatti e corrispondenti al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità.

Articolo 24 (Clausola anticorruzione)

CDP si obbliga, nell'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, nonché il Codice di Comportamento della Regione, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di aver ricevuto copia.

Articolo 25 (Rinunzia e cumulabilità dei rimedi)

25.1. L'eventuale mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio previsto ai sensi del presente Accordo di Finanziamento non potrà intendersi come rinunzia agli stessi, né l'esercizio isolato o parziale di qualsiasi

diritto, rimedio, potere o privilegio ai sensi del presente Accordo di Finanziamento precluderà l'esercizio di altri o ulteriori diritti, rimedi, poteri o privilegi.

- 25.2.** I diritti, rimedi, poteri e privilegi qui previsti sono cumulativi e non escludono altri diritti, rimedi, poteri e privilegi conferiti dalla legge.

Articolo 26 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo di Finanziamento devono essere effettuate ai seguenti recapiti:

(a) [Per la Regione Emilia-Romagna]

Viale Aldo Moro n. 38

40127 Bologna

[Alla c.a. del Settore affari generali e giuridici, strumenti finanziari, regolazione, accreditamenti] – Dott. [--]

Pec : StrumentiFinanziariDGCLI@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it]

(b) Per Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4,

00185 Roma

[Alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie –Finanza Strutturata Istituzioni Finanziarie]

pec: cdpspa@pec.cdp.it

Articolo 27 (Disposizioni generali)

- 27.1.** Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo di Finanziamento sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.
- 27.2.** Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo di Finanziamento, nel caso in cui una o più disposizioni dello stesso fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegalità, invalidità o inefficacia non renderà illegali, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Accordo di Finanziamento.
- 27.3.** Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi legge applicabile, le disposizioni ritenute illegali, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.

Articolo 28 (Composizione bonaria – Foro competente)

- 28.1.** Il presente Accordo di Finanziamento è retto dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.
- 28.2.** Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria. In tal caso, ferme restando le competenze inderogabili previste per legge, il foro di Roma avrà competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo o comunque in relazione allo stesso.
- 28.3.** Ai fini del presente Accordo di Finanziamento, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

Articolo 29 (Disposizioni fiscali)

Il presente Accordo di Finanziamento unitamente ai connessi atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e le relative formalità, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'art. 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche, in quanto relativi ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata della CDP.

Articolo 30 (Dichiarazioni ed impegni della Regione)

- 30.1.** La Regione dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico, del Modello 231 e della Policy di Gruppo Anti-corrruzione di CDP.
- 30.2.** La Regione si impegna a rispettare i principi del Codice Etico, del Modello 231 e della Policy di Gruppo Anti-corrruzione di CDP e a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare tali principi:
- a. le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - b. le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a., e
 - c. i collaboratori esterni di CDP.

Articolo 31 (Clausola finale)

31.1. Il presente Accordo di Finanziamento, esecutivo dell'Accordo di Cooperazione, costituisce, unitamente a quest'ultimo, manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

31.2. Con il presente Accordo di Finanziamento e con l'Accordo di Cooperazione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; pertanto, in caso di contrasto, senza pregiudizio per quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione (che avrà comunque prevalenza su ogni e qualsiasi ulteriore pattuizione), le previsioni del presente Accordo di Finanziamento prevalgono su quelle di ulteriori e diversi accordi intervenuti tra le stesse Parti, salvo diversa volontà dalle stesse manifestata per iscritto.

Allegati:

*Allegato M – Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa 2021–2027
–Prima Iniziativa*

Allegato M(ii) – Modello di Accordo Quadro di Garanzia

Allegato 3.3(a) – Modello di Comunicazione di Attivazione

Allegato 4.1 – Documentazione della Procedura

Allegato 6.3 – Modello di Comunicazione di Escussione

Allegato 7.4 – Modello di Comunicazione dei Recuperi

Allegato 10.1 – Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione

Allegato 10.4 – Manuale delle Procedure

Allegato 14.5 – Struttura conti

* * * * *

[--] 2025

Per la **Regione Emilia-Romagna**

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

[--]

[--]

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ALLEGATO M

Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa 2021–2027 – Prima

Iniziativa

CUP: [●] CIG: [●]

1. Contesto strategico e principi generali dell'iniziativa

Gli strumenti finanziari rappresentano una modalità alternativa al fondo perduto che le autorità di gestione possono implementare per promuovere investimenti rotativi e per favorire un utilizzo più efficiente dei fondi strutturali e di altri fondi pubblici.

Il PR FESR 2021–2027 prevede la possibilità di utilizzare strumenti finanziari, in particolare lo strumento delle garanzie sui crediti, per sostenere gli investimenti e i percorsi di diversificazione delle imprese, nonché i loro processi di crescita e internazionalizzazione.

L'autorità di gestione del PR FESR 2021–2027, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del Regolamento CPR, ha condotto la Valutazione ex-ante per una efficace programmazione e implementazione degli strumenti finanziari che, in combinazione con il sostegno offerto sotto forma di sovvenzioni, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici del Programma Regionale.

La Valutazione ex-ante è stata svolta sulla base del seguente approccio metodologico: 1. Analisi desk (tale fase è stata incentrata sull'analisi e la ricostruzione dei dati e delle fonti informative disponibili); 2. Consultazione dei portatori di interesse (in questa fase sono stati coinvolti 22 rappresentanti delle seguenti tipologie di portatori di interesse: i) intermediari finanziari; ii) portatori di interessi, tra cui associazioni di categoria Università e centri di ricerca; 3. Rilettura delle analisi e conclusioni (in questa fase si è proceduto ad una lettura congiunta degli esiti delle analisi desk e dei supplementi di indagini valutative costituite dalla consultazione dei portatori di interesse).

La Valutazione ex-ante, pertanto, ha previsto l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari, in combinazione con sovvenzioni, con particolare riferimento agli interventi finalizzati a sostenere le imprese nel perseguimento degli obiettivi specifici del PR FESR 2021–2027 attraverso un fondo di garanzia/controgaranzia/riassicurazione regionale, con una dotazione indicativa di [--] milioni di Euro.

In questo contesto, con delibera della Giunta Regionale n. 1359 del 1° luglio 2024 come integrata dalla delibera di Giunta Regionale n. [●] del [●] 2025, la Regione ha costituito il Fondo EuReCa 2021–2027, finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio ad accedere al credito attraverso strumenti di garanzia.

Il Fondo EuReCa 2021–2027 è stato affidato a CDP – in virtù dell'Accordo di Cooperazione sottoscritto in data [●] tra CDP e la Regione per il rilascio di una o più Controgaranzie CDP a favore dei Confidi Ammessi, selezionati tramite apposito avviso, che concederanno a loro volta Garanzie Confidi a favore di finanziamenti concessi a PMI con sede legale e/o operativa nella

Regione beneficiarie di sovvenzioni e/o contributi pubblici concessi dalla Regione nell'ambito delle e in conformità alle Priorità del PR FESR 2021–2027.

2. Strategia di investimento e piano aziendale

In conformità con l'allegato X del Regolamento CPR, la presente strategia di investimento e descrizione del piano aziendale concerne la gestione del Fondo EuReCa 2021– 2027 e mira ad illustrare i principi e le metodologie di approccio all'implementazione del Fondo EuReCa 2021– 2027 da parte dei soggetti coinvolti.

L'autorità di gestione del PR FESR 2021–2027 ha individuato nel Fondo EuReCa 2021–2027, tramite l'Accordo di Finanziamento, la tipologia di strumento che intende implementare, definendone alcune caratteristiche di base.

La strategia di investimento proposta prende le mosse dagli esiti della Valutazione ex-ante e viene di seguito declinata rispetto a:

- a) finalità delle iniziative rientranti nella Piattaforma 2021–2027;
- b) prodotti finanziari offerti;
- c) destinatari finali;
- d) orientamenti per l'effetto leva atteso e risultati attesi;
- e) selezione dei Confidi Ammessi;
- f) modifica della strategia d'investimento e del piano aziendale;
- g) strategia di uscita.

a. Finalità della Prima Iniziativa rientrante nella Piattaforma 2021–2027

La Prima Iniziativa è finalizzata a favorire l'accesso al credito delle PMI con sede legale e/o operativa nella Regione, attraverso il rilascio della Controgaranzia CDP su una quota di portafoglio di nuove garanzie originate dai Confidi Ammessi (che dovranno essere iscritti all'albo ex art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese), a copertura di portafogli di finanziamenti concessi in favore di PMI beneficiarie con sede legale e/o operativa nella Regione per il finanziamento di investimenti che beneficino di sovvenzioni e/o contributi pubblici nell'ambito delle e in conformità alle Priorità del PR FESR 2021–2027 i.e. la Misura ER Prima Iniziativa.

b. Prodotti finanziari offerti

La Controgaranzia CDP interviene, a copertura di capitale e interessi maturati, su uno o più portafogli di nuove garanzie rilasciate dai Confidi Ammessi, con quota di copertura pari all'80% e *cap* alle prime perdite del 10% del valore nominale di ciascun portafoglio garantito da CDP, in relazione a *default* intervenuti entro [10] anni dalla data di inclusione nel portafoglio/ [6] mesi dalla data di scadenza di ciascun Finanziamento Garantito].

L'esposizione di CDP nei confronti dei Confidi Ammessi è contro-garantita al 70% tramite risorse messe a disposizione dalla Regione. CDP retrocede integralmente il beneficio della gratuità delle risorse regionali ai Confidi Ammessi, i quali, a loro volta, si impegnano a retrocedere tale beneficio alle imprese beneficiarie, in conformità con quanto previsto dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, del Regolamento di Esenzione.

Per l'avvio della Prima Iniziativa, la Regione ha manifestato la disponibilità di impegnare un ammontare complessivo di risorse, in relazione alla contro-garanzia al 70% da rilasciare in favore di CDP, pari a circa 2,6 milioni euro. Lo schema dell'iniziativa prevede, pertanto, un'esposizione massima assumibile in via diretta da parte di CDP di circa 1,1 milioni di euro.

c. Destinatari finali

I portafogli in relazione ai quali CDP potrà rilasciare la contro-garanzia dovranno essere composti da garanzie prestate dai Confidi Ammessi su nuovi finanziamenti verso le PMI operanti sul territorio regionale:

- a) concessi in relazione a programmi e/o progetti eleggibili nell'ambito delle Priorità del PR FESR 2021–2027 e beneficiari della Misura ER Prima Iniziativa;
- b) concessi ai sensi del Regolamento De Minimis, oppure del Regolamento di Esenzione;
- c) di importo compreso fra 60.000,00 (sessantamila/00) euro e [1.400.000,00 (unmilione quattrocentomila/00) euro];
- d) di durata compresa fra 60 mesi e 120 mesi, di cui massimo 24 mesi di preammortamento [con scadenza entro la Data di Scadenza Finale].

Tali operazioni, inoltre, non potranno avere ad oggetto il consolidamento delle passività, ovvero il finanziamento dei processi di ristrutturazione aziendale.

Conformemente all'allegato XIII del Regolamento CPR, le operazioni supportate dai Confidi Ammessi saranno selezionate sulla base di criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 28/06/2023.

d. Orientamenti per l'effetto leva atteso e risultati attesi della Prima Iniziativa

In considerazione di un ammontare complessivo di risorse, messe a disposizione congiuntamente dalla Regione e da CDP, pari a circa 3,7 milioni di euro, di un *cap* fissato nella misura del 10% e di un tasso di copertura dell'80%, il volume massimo del portafoglio di garanzie concedibili da parte dei Confidi Ammessi si attesta a circa 46,4 milioni di euro. Tale ammontare di garanzie, considerando prudenzialmente un tasso medio di copertura da parte dei Confidi Ammessi dell'80%, consentirebbe l'attivazione di un volume massimo di nuovi finanziamenti per circa 58 milioni di euro. A fronte di tali finanziamenti sarà possibile sostenere un volume di investimenti pari a circa [●] milioni di euro. Di conseguenza l'effetto leva in termini di finanziamenti attivabili su risorse complessivamente messe a disposizione per la misura di controgaranzia, si attesta in via prudenziale a circa [·]. Su intesa delle parti è fatta salva la possibilità di integrare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento, al fine di prevedere in funzione della *performance* raggiunta, la potenziale rotatività delle risorse ER.

I risultati che si intende raggiungere attraverso le azioni del Fondo EuReCa 2021–2027 riguardano principalmente il superamento delle difficoltà di accesso al credito per le PMI relativamente ad investimenti destinati a favorire la crescita delle imprese.

Considerando che, il taglio medio della garanzia concessa alle PMI Beneficiarie può essere considerato pari a circa 97 mila euro sulla base di esperienze pregresse simili, la misura permetterebbe di supportare investimenti sostenuti da circa 1.600 PMI beneficiarie. È bene considerare che questa rappresenta una stima meramente approssimativa dei risultati conseguibili dalla Prima Iniziativa del Fondo EuReCa 2021–2027.

e. Selezione dei Confidi Ammessi

CDP porrà in essere procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e la selezione dei Confidi Ammessi, restando in ogni caso inteso che, con specifico riferimento alle Controgaranzie CDP da rilasciarsi in relazione alle Garanzie Confidi concesse su operazioni di finanziamento a supporto di imprese che beneficiano della Misura ER Prima Iniziativa – per le quali l'effettiva concessione delle Controgaranzie CDP sarà comunque subordinata all'intervenuta concessione del relativo contributo – le modalità di assegnazione di tale contributo e tutti i relativi e connessi adempimenti saranno integralmente ed esclusivamente a carico della Regione.

Per l'accesso alla Controgaranzia CDP i Confidi Ammessi dovranno garantire il rispetto di determinati requisiti (i.e. esposizione minima di garanzie rilasciate sul territorio regionale; requisiti patrimoniali; etc.) definiti nell'ambito della Documentazione della Procedura.

I Confidi Ammessi dovranno svolgere una serie di attività, fra cui:

- a) il calcolo dell'ESL e la verifica del rispetto delle previsioni del Regolamento De Minimis oppure delle previsioni del Regolamento di Esenzione, a seconda del caso;
- b) l'invio della comunicazione trimestrale ovvero bimestrale, a seconda del caso, a CDP con riferimento alle condizioni economiche applicate e ai dati relativi all'andamento dei portafogli di garanzie assistite dalla Controgaranzia CDP. Sulla base dei flussi di rendicontazione ricevuti, CDP provvederà agli adempimenti di monitoraggio della spesa nei confronti della Regione;
- c) l'attivazione e gestione delle azioni di recupero, con facoltà di sub-delegare tali attività ai Finanziatori Garantiti. I Confidi Ammessi retrocederanno a CDP una quota pari al 56% degli importi recuperati (corrispondenti al 70% di competenza regionale, dell'80% garantito da CDP) e CDP provvederà a restituire alla Regione tali importi.

f. Modifica della strategia d'investimento e del piano aziendale

Le modifiche e le revisioni della strategia di investimento e del piano aziendale potranno essere oggetto di successivi approfondimenti da condividersi tra CDP e la Regione.

g. Strategia di uscita

In linea con quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo di Finanziamento, la strategia di uscita prevede il disimpegno dal Fondo EuReCa 2021–2027 delle risorse ancora disponibili e non utilizzate. Tali risorse saranno restituite da CDP alla Regione e potranno essere utilizzate conformemente alle finalità del programma, in altri strumenti finanziari, purché una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tali forme di sostegno, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento CPR.

ALLEGATO M(ii)

Modello di Accordo Quadro di Garanzia

ALLEGATO 3.3(a)

Modello di Comunicazione di Attivazione

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

Oggetto: Comunicazione di Attivazione, CIG: [●]; CUP: [●]

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Comunicazione, i termini definiti nell'accordo di finanziamento stipulato in data [●] tra la Regione e CDP (l'"**Accordo di Finanziamento**") avranno lo stesso significato se utilizzati nella presente Comunicazione.

Con la presente Vi comunichiamo che, giusta delibera di Giunta della Regione del [●], la Scrivente, in conformità con la normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento CPR e la normativa europea sugli aiuti di Stato, verificata la permanenza dei requisiti per l'affidamento a CDP di Risorse ER, ha deliberato di procedere all'attivazione di Altre Iniziative impiegando le [Altre Risorse ER Iniziali e/o la quota residua delle Risorse ER Prima Iniziativa non impiegate nella Prima Iniziativa] nei termini di seguito precisati.

In particolare, in esecuzione della delibera di cui sopra, [la Regione ha attribuito a CDP un importo a valere sulle [Altre Risorse ER Iniziali e/o sulla quota residua delle Risorse ER Prima Iniziativa non impiegate nella Prima Iniziativa] pari a complessivi Euro [●] ([--]/00)] da destinare a [*inserire descrizione dell'iniziativa*] nell'ambito delle Priorità [●] del PR FESR 2021–2027 a valere sul Fondo EuReCa 2021–2027, con CIG [·] CUP [●] [(la "**Nuova Iniziativa**")]) per il rilascio di Controgaranzie CDP da versarsi in conformità ai termini di cui all'Articolo 3 dell'Accordo di Cooperazione e dell'Articolo 3 dell'Accordo di Finanziamento.

Le suddette risorse saranno gestite ed impiegate dalla Regione e da CDP in conformità a quanto previsto, *mutatis mutandis*, dall'Accordo di Cooperazione e dell'Accordo di Finanziamento con riferimento alle Risorse ER Prima Iniziativa.

Con la presente, la Regione autorizza CDP ad utilizzare le Altre Risorse ER Iniziali mediante trasferimento, dai conti dedicati relativi alle precedenti iniziative EuReCa al Conto Dedicato Fondo EuReCa 2021-2027, [o mediante accredito da parte della Regione se una quota parte non è stata ancora trasferita a CDP] in conformità a quanto previsto all'articolo 3 dell'Accordo di Cooperazione e all'articolo 92 del Regolamento CPR.

Inoltre, la Regione precisa che ciascuno dei Finanziamenti Garantiti, che sarà garantito dalle Garanzie Confidi, e relativo alla Nuova Iniziativa, dovrà rispettare i seguenti parametri [in aggiunta a/diversamente da] quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione e dall'Accordo di Finanziamento:

- (i) sia di importo compreso tra [●] ([●]/00) e [●] ([●]/00) Euro; e
- (ii) sia di durata compresa fra [●] e [●] mesi [, di cui massimo [●] mesi di preammortamento [, con scadenza entro la Data di Scadenza Finale, come di seguito definita]].

Inoltre, per la Nuova Iniziativa, a modifica di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione e dall'Accordo di Finanziamento, si precisa che:

- (i) **“Data Finale di Inclusione”** indica la data che cade alla data di scadenza del [●] Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione applicabile alla Nuova Iniziativa successivo al termine del relativo Periodo di *Ramp-Up*;
- (ii) **“Data di Scadenza Finale”**: indica il 31 dicembre del [●] anno successivo alla scadenza dell'ultimo Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione;
- (iii) **“Periodo di Ramp-up”**: indica il periodo della durata di [●] mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale di Garanzia;
- (iv) [●].

In conformità a quanto previsto dall'Accordo di Finanziamento, si acclude alla presente *sub* Allegato A, una scheda tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa 2021-2027 aggiornata con riferimento alla Nuova Iniziativa redatta sulla base dell'Allegato L (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa 2021-2027 [- Nuova Iniziativa, CUP: [●] CIG: [●/]*) dell'Accordo di Finanziamento e *sub* Allegato B l'estratto della delibera della Giunta Regionale.

Con i migliori saluti,

Regione Emilia-Romagna

ALLEGATO A

***Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa 2021-2027 [- Nuova
Iniziativa])***

CUP: [●] CIG: [●] [Nota: inserire CIG se già individuato]

ALLEGATO B

Estratto Delibera regionale

Allegato 4.1

Documentazione della Procedura

Allegato 6.3

Modello di Comunicazione di Escussione

[inserire Città], [inserire data]

Spettabile

Regione Emilia-Romagna

[●]

[●]

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

**Oggetto: Accordo di Finanziamento datato [●] – Iniziativa Fondo EuReCa 2021–2027
[denominazione dell'iniziativa] CUP: [●] CIG [●] – Comunicazione di Escussione**

Salvo ove diversamente previsto nella presente, i termini di seguito utilizzati con lettera iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo di Finanziamento stipulato in data [●] tra Voi e la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A..

Nell'ambito dell'iniziativa a valere sul Fondo EuReCa 2021–2027 [●], con la presente Vi rappresentiamo di aver ricevuto da [●], [●] e [●], [ciascuno] in qualità di Confidi Ammesso, una richiesta di escussione della Controgaranzia CDP in relazione [alla Garanzia Confidi indicata nell'allegata Scheda 6.3 / alle Garanzie Confidi indicate nell'allegata Scheda 6.3].

Ai sensi dell'articolo 6.2 dell'Accordo di Finanziamento, Vi comunichiamo che procederemo, pertanto, a fare addebitare sul relativo Conto Dedicato un importo pari a [●] (l'“**Importo**”), con conseguente accredito di tale Importo sul conto con IBAN numero [●] e Codice SWIFT [●].

Vi confermiamo che il/i Confidi Ammesso/i citato/i ha/hanno certificato la conformità [della Garanzia Confidi / delle Garanzie Confidi] a cui si riferisce la presente Comunicazione di Escussione ai Requisiti Garanzie Confidi.

Vi comunichiamo che l'importo di Risorse ER stanziato per l'iniziativa residue e disponibili, al netto delle Risorse ER da utilizzare a fronte delle richieste di escussioni indicate, risulta pari a Euro [●].

Dichiariamo che non è in essere alcun inadempimento agli obblighi derivanti in capo al/ai Confidi Ammesso/i ai sensi dell'Accordo Quadro di Garanzia, dell'Accordo Bilaterale di Garanzia ovvero a quelli della scrivente derivanti dall'Accordo di Finanziamento.

Con i migliori saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Titolo:

SCHEDA 6.3.A DELL'ALLEGATO 6.3

Scheda di Richiesta di Escussione

[X]

Allegato 7.4
Modello di Comunicazione dei Recuperi

Spettabile

Regione Emilia-Romagna

[●]

[●]

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

Oggetto: Accordo di Finanziamento datato [●] – Iniziativa Fondo EuReCa 2021–2027

[denominazione dell'iniziativa] CIG: [●] CUP: [●] – Comunicazione dei Recuperi

Salvo ove diversamente disposto nella presente, i termini di seguito utilizzati con lettera iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo di Finanziamento stipulato in data [●] tra Voi e la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Premesso che:

- a. ai sensi dell'articolo 11.4 dell'Accordo Quadro di Garanzia, CDP ha diritto ad una percentuale pari (i) al 56% di qualsiasi importo eventualmente recuperato (corrispondente al 70% di competenza regionale, dell'80% garantito da CDP) dai Confidi Ammessi ai sensi del paragrafo 11.1 dell'Accordo Quadro di Garanzia e (ii) al [100]% dell'ESL recuperato dai Confidi Ammessi ai sensi del paragrafo 11.2 dell'Accordo Quadro di Garanzia, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero; e
- b. ai sensi dell'articolo 7.4 dell'Accordo di Finanziamento, CDP si è impegnata a retrocedere alla Regione, entro [30] giorni solari dall'intervenuta ricezione dei relativi importi da parte dei Confidi Ammessi, le somme corrisposte alla stessa CDP dai Confidi Ammessi all'esito dei recuperi da questi ultimi conseguiti a seguito dell'intervenuta escussione delle relative Garanzia Confidi e della corrispondente Controgaranzia CDP – ovvero una quota percentuale pari al 100% dell'ESL oggetto di recupero da parte dei Confidi Ammessi a seguito di revoca dell'agevolazione,

nell'ambito dell'iniziativa a valere sul Fondo EuReCa 2021–2027 [●], con la presente Vi informiamo di aver ricevuto da [●], [●] e [●], ciascuno in qualità di Confido Ammesso, comunicazioni dei recuperi per un importo di Euro *[specificare importo]* riferito ai Finanziamenti Garantiti rispetto ai quali si è verificato un inadempimento e/o all'ESL, di cui all'allegata Scheda 7.4.A.

Il pagamento a favore di CDP da parte dei menzionati Confidi Ammessi sarà effettuato nei termini fissati al paragrafo 11.4 dell'Accordo Quadro di Garanzia e il relativo versamento da parte di CDP a beneficio della Regione sarà effettuato nei termini fissati all'articolo 7.4 dell'Accordo di Finanziamento.

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Titolo:

SCHEDA 7.4.A DELL'ALLEGATO 7.4

Scheda di Comunicazione dei Recuperi

[X]

Allegato 10.1

Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione

[inserire Città], [inserire data]

Spettabile

Regione Emilia-Romagna

[●]

[●]

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

**Oggetto: Accordo di Finanziamento datato [●] – Iniziativa Fondo EuReCa 2021–2027
[denominazione dell'iniziativa] CUP: [●] CIG: [●] – Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**

Salvo quanto diversamente disposto nella presente, i termini di seguito utilizzati con iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo di Finanziamento stipulato in data [●] tra Voi e la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nell'ambito dell'iniziativa a valere sul Fondo EuReCa 2021–2027 [●], con la presente Vi rappresentiamo di aver ricevuto da [●], [●] e [●], ciascuno in qualità di Confidi Ammesso, Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione ai sensi delle quali gli stessi ci hanno confermato che, nel corso del periodo [mese, anno – mese, anno], [non hanno sottoscritto nuove Garanzie Confidi, restando, pertanto, invariato il Portafoglio di Garanzie] / [hanno sottoscritto le Garanzie Confidi di cui all'allegata Scheda 10.1.A (Scheda di Inclusione e Rendicontazione):]

Ai sensi del paragrafo 3.6 dell'Accordo Quadro di Garanzia da noi sottoscritto con, *inter alios*, tali Confidi Ammessi in data [●], ci è stato chiesto di concedere la Controgaranzia CDP con riferimento alle sopra elencate Garanzie Confidi, incluse nel Portafoglio di Garanzie.

Ai sensi della Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, i predetti Confidi Ammessi hanno dichiarato e confermato che:

- a. l'importo complessivo in linea capitale delle Garanzie Confidi per le quali hanno richiesto con le predette Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione la concessione della Controgaranzia CDP è pari a Euro [●];
- b. il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie è ad oggi pari a Euro [●];

- c. il numero complessivo di Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie (ivi comprese le Garanzie Confidi oggetto delle relative Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione) è pari a [●];
- d. l'importo della Controgaranzia CDP corrispondente alla Quota di Copertura della Garanzia CDP relativa alle Garanzie Confidi oggetto delle relative Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi oggetto di tali Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione;
- e. l'importo complessivo della Controgaranzia CDP rientra nel limite dell'importo massimo della Quota di Copertura della Controgaranzia CDP e non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi ricomprese nel Portafoglio di Garanzie;
- f. tutte le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 7 (Dichiarazioni e Garanzie) dell'Accordo Quadro di Garanzia sono veritiere e corrette alla data odierna;
- g. sono in possesso di tutte le autorizzazioni e i poteri richiesti e/o comunque necessari ai fini delle relative Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione; e
- h. utilizzeranno la Controgaranzia CDP esclusivamente a garanzia delle Garanzie Confidi facenti parte del relativo Portafoglio di Garanzie.

Le informazioni di cui ai punti a), b) e c) che precedono sono riportate, per maggior chiarezza, nella tabella seguente.

(a)	(b)	(c)
Importo delle Garanzie Confidi per cui è stata richiesta la Controgaranzia CDP	Valore complessivo del Portafoglio di Garanzie	Numero complessivo di Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie
Euro [●]	Euro [●]	[●]

Ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 3.7 dell'Accordo Quadro di Garanzia, i Confidi Ammessi ci hanno comunicato le variazioni riportate nella scheda allegata (cfr. 10.1.E) con riferimento ai termini comunicati in occasione del precedente Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

In relazione alla rendicontazione delle spese ammissibili, con la presente Vi rappresentiamo che gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 68 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 ammontano a Euro [●], come da tabella seguente.

Importo complessivo dei contributi regionali e FESR erogati al Fondo EuReCa 2021–2027	Percentuale di risorse accantonate a titolo di spesa ammissibile
Euro [●]	[●]%

Vi chiediamo, pertanto, ai sensi dell'articolo 3.3 dell'Accordo di Finanziamento [di autorizzarci a trasferire sul relativo Conto Dedicato all'iniziativa contraddistinto dal codice IBAN [●], i fondi già nella disponibilità di CDP a valere sul POR FESR 2014–2020] / [di voler provvedere al versamento di Euro [●] sul Conto Dedicato all'iniziativa contraddistinto dal codice IBAN [●].] ***[Nota di redazione: formulazione da declinare qualora CDP debba trasferire fondi già nella propria disponibilità ex art. 3.3 (A) oppure qualora la Regione debba versare fondi non ancora nella disponibilità di CDP ex art. 3.3 (A) e (B) dell'Accordo di Finanziamento.]***

Ai sensi dell'articolo 3.3 dell'Accordo di Finanziamento, i fondi devono essere versati sul Conto Dedicato entro 30 Giorni Lavorativi dalla presente attestazione.

Con i migliori saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Titolo:

SCHEDA 10.1.A DELL'ALLEGATO 10.1

Scheda di Inclusione e Rendicontazione

[X]

Allegato 10.4

Manuale delle Procedure

[X]

Allegato 14.5
Struttura conti

Ove non diversamente indicato, il CIG [•] e il CUP sarà [•]

Movimentazioni relative a ciascun Conto Dedicato:

Movimenti		Descrizione della movimentazione del conto	Soggetto attivo	CUP	CIG
Entrata	Uscita				
		Trasferimento delle Risorse ER Iniziali destinate alla Controgaranzia CDP ex art. 3.3.(A)(i) e 3.3(A)(ii) all'Accordo di Finanziamento	CDP		
		Accredito delle Risorse ER Iniziali destinate alla Controgaranzia CDP ex art. 3.3.(B) all'Accordo di Finanziamento	Regione		
		Accredito della quota dei recuperi retrocessi dai Confidi Ammessi*	Confidi Ammessi		
		Addebito, a valere sulle Risorse ER Iniziali, della quota di competenza della Regione degli importi oggetto di Richiesta di Escussione inviata dal relativo Confidi Ammessi a CDP	CDP		
		Accredito della quota dei recuperi (anche a valere sull'ESL, ove del caso) retrocessi dai Confidi Ammessi a CDP e di spettanza della Regione	CDP		
		Restituzione delle Risorse ER Iniziali a conclusione dell'operatività (exit policy)	CDP		
		Addebito della Remunerazione CDP N.B. Il CUP da indicare è [•]	CDP		

Movimentazioni relative al Conto di Gestione

IBAN virtuale, utilizzato per le movimentazioni in entrata: [•]

Movimenti		Descrizione della movimentazione del conto	Soggetto attivo	CUP	CIG
Entrata	Uscita				
		Accredito della Remunerazione CDP	Regione		
		Accredito della quota di competenza della Regione degli importi oggetto di Richiesta di Escussione inviata dal relativo Confidi Ammesso a CDP	CDP		
		Accredito della Commissione di Garanzia CDP di cui all'articolo 5 dell'Accordo Quadro di Garanzia	Confidi Ammessi		
		Accredito della quota dei recuperi retrocessi dai Confidi Ammessi * <i>[Nota: qualora, a seguito di espressa conferma per iscritto da parte di CDP, l'accredito della quota dei recuperi retrocessi dai Confidi Ammessi dovesse essere effettuata direttamente sul Conto Dedicato, il presente movimento non verrà effettuato]</i>	Confidi Ammessi		
		Addebito degli importi dovuti ai Confidi Ammessi a seguito del ricevimento della relativa Richiesta di Escussione	CDP		

		Addebito delle risorse necessarie al pagamento dei seguenti sub-fornitori: a) consulenti legali; e/o b) consulenti tecnici [N.B. Il CIG da indicare è il codice di riferimento specifico della singola gara svolta al fine di selezionare il relativo consulente (legale o tecnico), mentre il CUP da indicare è [.]]	CDP		
		Trasferimento al relativo Conto Dedicato della quota di spettanza della Regione dei recuperi retrocessi dai Confidi Ammessi <i>[Nota: qualora, a seguito di espressa conferma per iscritto da parte di CDP, l'accredito della quota dei recuperi retrocessi dai Confidi Ammessi dovesse essere effettuata direttamente sul Conto Dedicato, il presente movimento non verrà effettuato]</i>	CDP		
		Eventuale trasferimento ai Confidi Ammessi degli importi dovuti a titolo di rimborso ex art. 6.1 dell'Accordo Quadro di Garanzia	CDP		

I movimenti contrassegnati con l'asterisco (*) indicano movimentazione finanziaria la cui imputazione definitiva al Conto di Gestione oppure al Conto Dedicato è ancora in fase di definizione da parte di CDP. CDP si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alla Regione e ai Confidi Ammessi il conto corrente interessato da tali movimenti, non appena individuato.